

I presunti tentativi di codificazione nella tarda res publica romana fra mistificazione e realtà

I. Le fonti rilevanti

Le informazioni sugli aneliti codificatori in epoca postsillana si ricavano da Svetonio e da Isidoro di Siviglia, i testi dei quali non sono integrati all'oggi da alcuna ulteriore – e sopravvenuta – testimonianza. In questa sede, l'ordine in cui vengono presentati è diacronicamente invertito per la ragione che il secondo abbraccia in modo unitario il problema menzionando tanto Pompeo quanto Cesare, mentre il primo evoca solo il progetto ascrivibile al dittatore, seppure con maggior dovizia di particolari. Interessa ora esaminare la tradizione testuale dei due passi, rimandandone al prosieguo l'approfondimento di merito.

Isid. *etym.* 5.1.5: *Leges autem redigere in libris primus consul Pompeius instituere voluit, sed non perseveravit obtreptatorum metu. Deinde Caesar coepit [id] facere, sed ante interfectus est.*

L'arcivescovo ispanico, vissuto a cavaliere tra il sesto e il settimo secolo d.C. sotto il governo dei Visigoti, riserva il quinto libro delle sue *Etymologiae vel origines* in massima parte al diritto: malgrado la duplice intestazione tematica ('*de legibus - de temporibus*'), si registra la netta prevalenza dei capitoli relativi ad argomenti giuridici, ben 27 su 39, tanto che nei manoscritti più risalenti l'intero libro racchiudeva esclusivamente le notizie inerenti a tali contenuti¹, mentre quelle sul tempo sarebbero state collocate in progressione, ma al di fuori di esso. Va ricordato altresì come l'ordine argomentativo, in linea con le finalità didascalico-enciclopediche del lavoro, richiami latamente – avendo riguardo soprattutto alle fonti del diritto – il manuale gaiano sunteggiato nelle operette elementari postclassiche, fruibili tramite il *Breviarium Alaricianum*²: l'autore

* Contributo destinato a comparire negli *Studi in onore di Letizia Vacca*, a c. di L. Garofalo, in via di pubblicazione.

¹ Apporti di contenuto giuridico si apprezzano anche in altre sezioni dell'opera, con speciale riguardo a 2.10; 9.3-7 e 18.15.

² Sul punto, v. J. de Churruca, *Las instituciones de Gayo en San Isidoro de Sevilla*, Bilbao 1975, 19 ss.; F. Bono, *Isidoro storico della legislazione romana. Una lettura di 'Orig.' 5.1 'De auctoribus legum'*, in *Iura* 64, 2016, 139, che osserva come «in quest'opera il legislatore visigotico ha inserito delle costituzioni che derivano dal Codice Teodosiano e i testi estratti da questo sono tanto numerosi da essere una delle principali componenti del Breviario, accanto alla Epitome delle Istituzioni di Gaio e alle *Sententiae* di Paolo». Il fatto che la successione delle materie non si rinnenga, comunque, in

intendeva, infatti, formulare definizioni volte a descrivere gli istituti romani e non quelli del suo tempo, «por lo que resulta de escasa utilidad para el conocimiento del derecho vigente en la España visigótica»³. In assenza di riferimenti diretti alla compilazione giustiniana⁴, il risalto attribuito alle *leges* riflette con

alcuna delle precedenti opere istituzionali ha indotto a ritenere «que la fuente principal de esta parte de la enciclopedia isidoriana pudiera haber sido una obra (jurídica) isagógica postclásica de carácter sencillo, escrita o difundida en Hispania después de la promulgación del *Codex Theodosianus* y antes de la codificación de Justiniano, que habría sido conocida para Isidoro y, posteriormente, perdida» (V. Yarza Urquiola, F.J. Andrés Santos, *Introducción a Isidoro de Sevilla, Etimologías. Libro V. 'De legibus - De temporibus'*, Paris 2013, XXIII, sulla scia di de Churruca, *Las instituciones de Gayo* cit. 55, 70, 136-138). Nonostante la diretta attinenza ad altra opera, sull'orizzonte giuridico dell'autore si sono soffermati J. Elfassi, *Connaître la bibliothèque pour connaître les sources: Isidore de Séville*, in *Antiquité Tardive* 23, 2015, 59 ss., e U. Agnati, *Echi di giurisprudenza classica in Isidoro di Siviglia. Un'analisi di Isid. 'diff.' 1.434*, in *AUPA*, 62, 2019, 18, segnalando come proprio il vescovo abbia descritto in un epigramma la sezione giuridica della biblioteca di cui si sarebbe materialmente avvalso: *Theodosius. Paulus. Gaius. | Conditur hic iuris series amplissima legum | Veridico Latium quae regit ore forum* (Isid. *vers. in bibl.* 15). Secondo Agnati si tratta di «indicazioni tra loro coerenti e congruenti con la contemporaneità di Isidoro, in quanto ruotano intorno alla *lex Romana Wisigothorum*, promulgata da Alarico II nel 506, [contenente] una versione delle *Pauli Sententiae*, l'*Epitome Gai* e una parte considerevole del Codice Teodosiano» (p. 18); favorevole alla conoscenza del *Breviarum* da parte di Isidoro, ma anodino sul suo effettivo impiego da parte del medesimo F.J. Andrés Santos, *San Isidoro de Sevilla y el Breviario de Alarico: un apunte*, in *Sem. Compl.* 28, 2015, 89 ss. Circa la controversa conoscenza isidoriana della compilazione di Giustiniano, v. Id., *Derecho y jurisprudencia en las fuentes de Isidoro de Sevilla*, in *Antiquité Tardive* 23, 2015, 161 ss., e, in precedenza, R. Martini, S. Petrini, *Cognizioni giuridiche nel libro V delle 'Etimologiae' di Isidoro di Siviglia*, in G. Bassanelli Sommariva, S. Tarozzi (a c. di), *Ravenna Capitale. Uno sguardo ad Occidente. Romani e Goti - Isidoro di Siviglia (Ravenna 21-22 ottobre 2011)*, Santarcangelo di Romagna 2012, 57 ss.

³ Così Yarza Urquiola, Andrés Santos, *Introducción* cit. XXIV, i quali mutano il punto di vista esplicitato in precedenza da J. de Churruca, *Presupuestos para el estudio de las fuentes jurídicas de Isidoro de Sevilla*, in *AHDE*, 43, 1973, 432. Ad avviso di quest'ultimo, la scarsa fruibilità dell'opera ai fini della comprensione del diritto vigente dipende anche dal fatto che «la mayoría de las nociones jurídicas en la obra isidoriana proceden de otros autores» e, dunque, «es prácticamente imposible, en la mayoría de los casos, precisar hasta qué punto Isidoro ha hecho suyas esas ideas antes de transmitir las»: ma proprio questo 'difetto' rende fededeigno il passaggio circa i tentativi codificatorii tardorepubblicani, nella misura in cui rende alquanto marginale la possibilità di una manipolazione della notizia da parte dell'autore.

⁴ Circa l'assenza di Giustiniano nel catalogo isidoriano dei *legum auctores*, annoverata quale indizio di misconoscenza della compilazione da E. Volterra, *Intorno alla formazione del Codice Teodosiano*, in *BIDR*, 83, 1980, 116, prevale ora un orientamento prudente, incline ad ascrivere l'omissione a ragioni più complesse, su cui cfr. de Churruca, *Presupuestos* cit. 441 s.; R. Mentxaka, *Algunas consideraciones sobre Isidoro ('Et.' 5, 25, 22-24)*, in *'Collatio iuris romani'. Études dédiées a H. Ankum à l'occasion de son 65^e anniversaire*, Amsterdam 1995, 331 ss.; U. Agnati, *Fondamenti del diritto europeo. Le origini*, Parma 2008, 66 s.; S.A. Fusco, *L'evolversi della categoria del 'credere' nell'Occidente visigoto: dal Codice Euriciano ad Isidoro di Siviglia*, in *Ravenna Capitale. Uno sguardo ad Occidente* cit. 86 s.; Bono, *Isidoro storico* cit. 137 ss.

buona probabilità l'influsso del *codex Theodosianus*, ma potrebbe riecheggiare anche – per il medio di Agostino d'Ippona – l'insegnamento ciceroniano.

Ciò detto, nel primo capitolo del libro in parola (*de auctoribus legum*) è delineata una galleria di legislatori all'interno della quale, subito dopo l'enumerazione dei redattori duodecimbtabulari, sono menzionati Pompeo e Cesare: come il Magno, mentre era console, per primo volle disporre di raccogliere le leggi in libri, ma non proseguì per timore dei detrattori, così più tardi il dittatore cominciò ad attuare questo disegno, venendo tuttavia ucciso prima di condurlo a termine. È ormai trascorso qualche decennio da quando Federico d'Ippolito ha ravvisato «la continuità pompeiano-cesariana del progetto codificatorio»⁵ alla luce del passo di Isidoro, che individuò una trama unitaria ideata da Pompeo e avviata da Cesare, prima che le idi di Marzo ne troncassero la realizzazione: espressione, pertanto, di un periodo caratterizzato da ambizioni di riordinamento sistematico del materiale normativo, alla medesima stregua di quanto era avvenuto – con successo, questa volta – in epoca decemvirale e si sarebbe ripetuto, molto più tardi, con Costantino e Teodosio. È poi necessario notare come l'autore delle *Etymologiae* non identifichi nelle *leges* l'intero *ius* e neppure quello *civile*, se è vero che, poco oltre, individua in qual modo *differunt inter se ius, leges et mores* (così è rubricato il § 3): *omne ius legibus et moribus constat* e, quindi, *lex iuris est species*⁶, donde poi trascorrere alla definizione di *ius civile*⁷. Esaminata dall'interno, la testimonianza isidoriana lascia trasparire alcuni elementi essenziali, vale a dire l'uniformità del disegno codificatorio, nonché l'oggetto del medesimo, circoscritto al riordino delle *leges*.

Svet. *Iul.* 44.2: *ius civile ad certum modum redigere atque ex immensa diffusaque legum copia optima quaeque et necessaria in paucissimos conferre libros. ... 4. Talia agentem atque meditantem mors prevenit.*

Secondo lo storico, Cesare avrebbe voluto ricondurre entro limiti certi il diritto civile e per giunta, a fronte dell'immensa e sparpagliata abbondanza di leggi, radunare in pochissimi libri quanto fosse migliore e necessario⁸, ma la

⁵ F. d'Ippolito, *I giuristi e la città. Ricerche sulla giurisprudenza romana della repubblica*, Napoli 1978, 95.

⁶ Sulla *lex* nell'opera dell'enciclopedista, cfr. G. Viarengo, *Un confronto tra Modestino e Isidoro sulle facoltà della legge*, in *Ravenna Capitale. Uno sguardo ad Occidente* cit. 117 ss.

⁷ 5.1.5: *Quid sit ius civile. Ius civile est quod quisque populus vel civitas sibi proprium humana divinaque causa constituit.*

⁸ Sul piano testuale, è del tutto calzante il problema interpretativo sollevato da R.A. Bauman, *Lawyers in Roman Transitional Politics. A Study of the Roman Jurists in their Political Setting in the Late Republic and Triumvirate*, München 1985, 79, secondo cui «Caesar either revived Pompey's project as it stood or made it part of a more elaborate undertaking, depending on whether Suetonius is describing one operation or two in his account of Caesar's plan. In his *ius civile ad certum modum redigere* a separate operation from *ex immensa diffusaque legum copia optima*

sua morte ne avrebbe precluso iniziative (in esecuzione) e piani (da realizzare). Il passaggio è attinto dal capitolo in cui sono descritti i grandiosi progetti concepiti dal dittatore dopo la definitiva vittoria di Munda, in specie dopo il suo rientro in Roma nella seconda metà del 45 a.C.: *nam de ornanda instruendaque urbe, item de tuendo ampliandoque imperio plura ac maiora in dies destinabat*⁹. Subito dopo il riassetto del *ius civile* Svetonio menziona un'idea davvero rivoluzionaria, ossia la costruzione in foro della più grande biblioteca pubblica esistente al mondo, per il cui avviamento il condottiero aveva incaricato Varrone di raccogliere e ordinare volumi greci e latini¹⁰, sebbene il risultato sarebbe stato raggiunto solo alcuni anni più tardi grazie ad Asinio Pollione¹¹. Trattandosi di

*quaeque et necessaria in paucissimos conferre libros, or is the whole passage a hendiadys? The point may be important in view of the slender tally of *leges* affecting the private law. There is no sure criterion». L'interrogativo pare risolto già in sede di traduzione da d'Ippolito, *I giuristi* cit. 94, secondo cui il progetto sarebbe consistito «nella riduzione del 'diritto civile' a norma sicura, compendiando in pochissimi libri, dalla stragrande e confusa abbondanza delle leggi, quelle che fossero ottime e necessarie», come a dire che tale riordino sarebbe stato attuato 'mediante' la riduzione del (solo) materiale legislativo.*

⁹ Svet. *Iul.* 44.1, ma è opportuno riportare il prosieguo dei §§ 1-4: ... *in primis Martis templum, quantum nusquam esset, extruere repleto et conplanato lacu, in quo naumachiae spectaculum ediderat, theatrumque summae magnitudinis Tarpeio monti accubans; ius civile ad certum modum redigere atque ex immensa diffusaque legum copia optima quaeque et necessaria in paucissimos conferre libros; bibliothecas Graecas Latinasque quas maximas posset publicare data Marco Varroni cura comparandarum ac digerendarum; siccare Pomptinas paludes; emittere Fucinum lacum; viam munire a mari Supero per Appennini dorsum ad Tiberim usque; perfodere Isthmum; Dacos, qui se in Pontum et Thraciam effuderant, coercere; mox Parthis inferre bellum per Armeniam minorem nec nisi ante expertos adgredi proelio. Talia agentem atque meditantem mors praevenit. De qua prius quam dicam, ea quae ad formam et habitum et cultum et mores, nec minus quae ad civilia et bellica eius studia pertineant, non alienum erit summatim exponere. Stravagante risulta la congettura di Bauman, *Lawyers* cit. 89, secondo cui Aulo Ofilio avrebbe iniziato a redigere i piani «for the proposed codification» nei primi sette o otto mesi del 45 a.C. e, pertanto, Cesare – avendolo inserito fra gli otto *praefecti* destinati ad assistere Lepido nell'amministrazione cittadina – gli avrebbe conferito l'incarico prima di partire per la Spagna: di tutto ciò non esiste alcuna evidenza documentale.*

¹⁰ Cfr. A. Schiesaro, *Cesare, la cultura di un dittatore*, in G. Urso (a c. di), *Cesare: precursore o visionario? Atti del Convegno internazionale (Civiale del Friuli 17-19 settembre 2009)*, Pisa 2010, 242 s., secondo cui – a fronte di sole «biblioteche private, nobiliari, aperte su base ovviamente selettiva a amici e protetti» – il dittatore avrebbe progettato «un'istituzione pubblica collocata nel foro (ad essa avrebbe affiancato un museo) con l'obiettivo di fare di Roma una seconda Alessandria, ma soprattutto di rendere accessibili, *publicare* dice Svetonio (44.2), testi che erano stati fino ad allora riservati ad una élite ristrettissima: *bibliothecas Graecas Latinasque quas maximas posset publicare data Marco Varroni cura comparandarum ac digerendarum*».

¹¹ Probabilmente nel 39 a.C., sulla base della testimonianza di Plin. *mai. nat. hist.* 7.30.115: *M. Varronis in bibliotheca, quae prima in orbe ab Asinio Pollione ex manubiis publicata Romae est, unius viventis posita imago est*; 35.2.10: *primus bibliothecam dicando ingenia hominum rem publicam fecit*; Ovid. *trist.* 3.1.71-72: *nec me, quae doctis patuerunt prima libellis, / atria Libertas tangere passa sua*

imprese epocali¹² – alla medesima stregua della bonifica delle paludi pontine, di una grande strada che collegasse l’Adriatico al Tevere attraversando gli Appennini, al taglio dell’istmo di Corinto e alla riforma del calendario –, pare difficile credere che Cesare si accontentasse di accorpare le *leges publicae*, non essendo forse accidentale che il passo accenni primariamente all’aspirazione di *ius civile ad certum modum redigere*, già formulata qualche tempo prima e con lessico affine da Cicerone¹³. Va notato, poi, come il lacerto (diversamente da quello di Isidoro) non alluda all’omologa ambizione pompeiana e, infine, dei disegni codificatori non compaia alcuna traccia in Plutarco, coevo di Svetonio e autore di un passo del tutto corrispondente sul piano tematico¹⁴.

est; Isid. etym. 6.5.2: Primum autem Romae bibliothecas publicavit Pollio, Graecas simul atque Latinas, additis auctorum imaginibus in atrio, quod de manubiis magnificentissimum instruxerat. Come ricordato da D. Palombi, *Le biblioteche pubbliche a Roma: luoghi, libri, fruitori, pratiche*, in R. Meneghini, R. Rea (a c. di), *La biblioteca infinita. I luoghi del sapere nel mondo antico*, Milano 2014, 52, Asinio Pollione, «in occasione del suo trionfo sui Partini del 39 a.C., promosse il restauro dell’*atrium Libertatis*, la storica sede dei Censori e del loro importante archivio, con la costituzione di un complesso monumentale (forse comprendente anche una basilica) contenente una cospicua collezione di opere d’arte e una biblioteca greca e latina destinata, per la prima volta, alla pubblica fruizione ... L’edificio, localizzato sulla pendice del Campidoglio alle spalle del Foro Giulio, parrebbe ereditare (anche topograficamente ?) il progetto di Cesare e, forse, il piano bibliografico già concepito per il dittatore da Varrone al quale, solo tra i viventi, fu accordato l’onore di essere effigiato nelle *imagines clipeatae* che, forse per la prima volta, nella nuova biblioteca identificavano la posizione delle opere dei singoli autori». Viene altresì osservato da M. Scognamiglio, *La disciplina giuridica delle biblioteche a Roma tra età repubblicana ed età imperiale*, in L. Garofalo (a c. di), *I beni di interesse pubblico nell’esperienza giuridica romana 2*, Napoli 2016, 23, che «la particolarità dell’innovazione proposta da Cesare e realizzata da Asinio Pollione era rappresentata dalla natura di *res publica* dell’edificio che ospitava il patrimonio librario», sicché «dunque, ad essere pubblici non erano più solo i rotoli conquistati come bottino di guerra, ma l’intera collezione bibliotecaria e l’edificio stesso, il quale, a questo punto, era gestito dal *princeps* grazie all’attività di una serie di funzionari amministrativi». Infatti, rileva ancora la studiosa (p. 22), «nel resoconto svetoniano l’attività di costituzione della biblioteca pubblica è indicata con il verbo *publicare*, che ha un significato molto più pregnante dell’omologo italiano», con esso intendendosi «sia l’atto di rendere accessibile al pubblico qualcosa (*in usu populi*), sia la riduzione di un certo bene in proprietà pubblica, quindi sottoposta all’amministrazione da parte degli organi di governo».

¹² Correttamente J. Paricio, *Los proyectos codificadores de Pompeyo y Julio César*, in *Labeo* 50, 2004, 31 ss. [= *Poder, juristas, proceso. Cuestiones jurídico-políticas de la Roma clásica*, Madrid 2012, 41 ss., dal quale si cita], nota che il passo di Svetonio, «por el contexto, obliga necesariamente a pensar que se trataba de una obra que sin ninguna duda estaba concebida y era sentida como grandiosa» (p. 50).

¹³ Vedi infra, § 3, 72 ss.

¹⁴ Si tratta di Plut. *Caes.* 58.8: ἃ μέσου δὲ τῆς στρατείας τὸν τε Κορίνθιον Ἴσθμὸν ἐπεχείρει διασκάπτειν, Ἀνηνὸν ἐπὶ τούτῳ προχειρισάμενος, καὶ τὸν Τίβεριν εὐθὺς ἀπὸ τῆς πόλεως ὑπολαβὼν διώρυχιν βαθεῖαν καὶ περικλάσας ἐπὶ τὸ Κιρκάιον ἐμβαλεῖν εἰς τὴν πρὸς Ταρρακίην θάλατταν, ἀσφάλειαν ἅμα καὶ ὄραστώνην τοῖς δι’ ἐμπορίας φοιτῶσιν εἰς Ῥώμην μηχανώμενος· 9. πρὸς δὲ τούτοις τὰ μὲν ἔλη τὰ περὶ Πωμεντίνων καὶ Σητίαν

Atteso che non vi sono ulteriori testimonianze dirette in argomento e senza anticipare questioni sostanziali, un punto importante resta comunque inesplicito, vale a dire da quali fonti prima Svetonio e poi Isidoro avessero appreso le informazioni versate nelle rispettive opere: a questo proposito, si può avanzare un'ipotesi suggestiva e senz'altro suscettibile di approfondimento, sebbene al momento sformita di un autonomo aggancio testuale. Si sarebbe occupato per primo il cesariano¹⁵ Asinio Pollione nei diciassette libri delle sue *Storie*¹⁶, che

ἐκτρέφας, πεδίον ἀποδείξει πολλαῖς ἐνεργὸν ἀνθρώπων μυριάσι, 10. τῇ δ' ἔγγιστα τῆς Ῥώμης θαλάσση κλειθρα διὰ χωμάτων ἐπαγαγών, καὶ τὰ τυφλὰ καὶ δύσορμα τῆς Ἰστανῆς ἠϊόνος ἀνακαθηράμενος, λυμένας ἐμποιήσασθαι καὶ ναύλοχα πρὸς τοσαύτην ἀξιόπιστα ναυτιλίαν. καὶ ταῦτα μὲν ἐν παρρασκευαῖς ἦν. Che il testo faccia 'pendant' con quello svetoniano è confermato anche dai §§ 4-5, i quali ampliano lo spunto di Svet. *Iul.* 44.1 attraverso un'analisi psicologica dell'inesauribile ambizione nutrita dal personaggio, mosso sia da una sorta di gelosia verso se stesso sia da una specie di rivalità fra imprese realizzate e progetti futuri.

¹⁵ In argomento, Paricio, *Los proyectos codificadores* cit. 43, preferisce immaginare che Isidoro avrebbe tratto spunto «de la perdida (y 'anticesariana') obra histórica de Asinio Polión, pero eso no pasa de ser una elucubración indemostrable: en todo caso, si así fuera, provendría por vía indirecta, pues parece imposible que un ejemplar de las *Historiae* de Asinio Polión hubiera podido llegar a manos de san Isidoro». Eppure, già in precedenza G. Zecchini, *Asinio Pollione: dall'attività politica alla riflessione storiografica*, in *ANRW*. 30.2, Berlin - New York 1982, 1265 ss., aveva chiarito che (p. 1266) «il primo punto fermo nella vita di Pollione è la sua scelta di campo allo scoppio della guerra civile tra Cesare e Pompeo: egli fu, senza ripensamenti, cesariano e sotto Cesare accelerò i tempi della difficile carriera di *homo novus*; in una lettera del 43 a Cicerone [*fam.* 10.31] egli stesso precisò i motivi di questa scelta, e cioè da un lato la presenza in campo pompeiano di nemici personali, dall'altro l'amicizia con Cesare, recente nel 49 e non mai venuta meno in seguito; queste ragioni lo persuasero ad aderire a uno dei due rivali, anche se egli avrebbe preferito restare fuor dalla mischia, amante com'era della pace e della concordia». Il presunto 'anticesarismo' di Pollione prende le mosse da Svet. *Iul.* 56.4 [frg. 4 Peter]: *Pollio Asinius parum diligenter parumque integra veritate compositos putat* [sc. *commentarios Caesaris*], *cum Caesar pleraque et quae per alios erant gesta temere crediderit et quae per se, vel consulto vel etiam memoria lapsus perperam ediderit; existimatque rescripturum et correcturum fuisse*, così come interpretato da E. Gabba, *Appiano e la storia delle guerre civili*, Firenze 1956, 241 nt. 6: tuttavia, ad avviso di Zecchini, *Asinio Pollione* cit. 1284, lo sferzante giudizio sui commentari cesariani «non è affatto indice di spiriti repubblicani, ma solo di pignoleria, talvolta di disaccordo stilistico (come verso Sallustio), ma soprattutto di disappunto per lo scarso rilievo dato da Cesare a Pollione stesso nel *De bello civili*». Per lo studioso dunque in tal senso, «rigidamente riduttivo, vanno intese le discordanze tra Cesare e Pollione, che non sottintendono nessun dissenso politico».

¹⁶ Concepite come *continuatio Sallustii*, le *Historiae* di Pollione cominciavano proprio dal momento in cui il collega amiternino aveva in animo di fermarsi, ovvero il 60 a.C., ed erano basate sulla coincidenza tra anni e libri, analogamente alla struttura del *bellum Gallicum* in omaggio a Cesare; inoltre, come rilevato da Zecchini, *Asinio Pollione* cit. 1282 e nt. 76, «il 'trait d'union' più significativo, simbolo concreto di continuità tra le due opere [di Sallustio e Pollione], fu però la figura di L. Ateio Pretestato, l'erudito, che aveva fatto da consulente a Sallustio e che dopo la morte di questo Pollione accolse nella propria casa con la medesima funzione». Ed è proprio Svet. *rhet.* 10.6: *Coluit postea familiarissime C. Sallustium et eo defuncto Asinium Polionem*,

certamente coprivano il periodo 45-44 a.C., di riportare tanto i progetti di riforma del diritto quanto l'iniziativa inerente alla biblioteca pubblica¹⁷, cui egli stesso si dedicò dopo le Idi di marzo: ma senza citare né Cicerone né Pompeo, ai quali era fieramente avverso¹⁸, così da porre in risalto l'operatività di Cesare

*quos historiam componere aggressos, alterum breviariorum rerum omnium Romanarum, ex quibus quas vellet eligeret, instruxit, alterum praeceptis de ratione scribendi, a porre in luce il ruolo di Pretestato, individuandolo come consigliere storico di Sallustio e suggeritore stilistico di Pollione, quest'ultimo «testimone in prima persona degli eventi» e quindi meno bisognoso di ragguagli eventemenziali (cfr. altresì R.A. Kaster, *Commentary to C. Suetonius Tranquillus, De Grammaticis et Rhetoribus*, Oxford 1995, 146 ss.; S. Costa, *Note di commento a Gaio Svetonio Tranquillo. I grammatici e i retori*, Milano 2017, 148 s.).*

¹⁷ La proposta di Bauman, *Lawyers* cit. 81 s., il quale accreditava Varrone quale fonte privilegiata di Svetonio, in quanto «the library project is the only one to which Suetonius attaches a name», appare estremamente gracile e, nonostante ciò, venne ripresa in via congetturale da J.L. Ferrary, *Chapitres tratatés et références à des lois antérieures dans les lois romaines*, in *Mélanges de droit romain et d'histoire ancienne. Hommage à la mémoire de André Magdalain*, Paris 1998, 161 nt. 47, che riconobbe la penuria di agganci testuali idonei a fondare questo collegamento (cfr. altresì Bono, *Isidoro storico* cit. 133 e nt. 26). Argomentando dall'uso del verbo *redigere* e del vocabolo *diffusum*, con riferimento alla «materia giuridica sparsa e disordinata», appare molto più verosimile che «Svetonio ha tenuto presente Cicerone e nella sua biblioteca, in cui non mancavano opere degli scrittori di epoca cesariana, poteva esserci il *De iure civili in artem redigendo*», oltre al *De oratore* (così d'Ippolito, *I giuristi* cit. 101 s.).

¹⁸ Oltre ad avere combattuto contro Pompeo a Farsalo e fronteggiato i figli di questi in Spagna, lo storico nutriva un'aspra avversione verso l'Arpinate, come attestato a più riprese proprio da Sen. mai. *suas.* 6.14: *nam, quin Cicero nec tam timidus fuerit, ut rogaret Antonium, nec tam stultus, ut exorari posse speraret, nemo dubitat excepto Asinio Pollione, qui infestissimus famae Ciceronis permansit, 6.24: Pollio quoque Asinius, qui Verrem, Ciceronis reum, fortissime morientem tradidit, Ciceronis mortem solus ex omnibus maligne narrat, testimonium tamen quamvis invitum plenum ei reddidit: Asini Pollionis. Huius ergo viri tot tantisque operibus mansuri in omne aevum praedicare de ingenio atque industria superva(cuum est). natura autem atque fortuna pariter obsecuta est ei, (si) quidem facies decora ad senectutem prosperaque permansit valetudo. tunc pax diutina, cuius instructus erat artibus, contigit. namque [a] prisca severitate iudicis exacta maxima noxiorum multitudo provenit, quos obstrictos patrocinio incolumes plerosque habebat. iam felicissima consulatus ei sors petendi et gerendi magno munere deum, consilio (suo) industriaque. utinam moderatius secundas res et fortius adversas ferre potuisset! namque utraeque cum (e) venerant ei, mutari eas non posse rebat. inde sunt invidiae tempestates coortae graves in eum, certiorque inimicis adgrediendi fiducia. maiore enim simultates appetebat animo quam gerebat. sed quando mortalium nulli virtus perfecta contigit, qua maior pars vitae atque ingenii stetit, ea iudicandum de homine est. atque ego ne miserandi quidem exitum eum fuisse iudicarem, nisi ipse tam miseram mortem putasset.* Alla contrapposizione («davvero maligna») con Verre, segue l'ἐπιτάφιον riservato contro voglia da Pollione all'Arpinate, in cui «si ammettono le doti dell'oratore e dell'uomo di cultura, ma non si concede nessun riconoscimento al politico e si chiude con una battuta sferzante sulle doti morali di Cicerone (atque ... putasset), che da sola dà la misura di un odio inestinguibile; la distinzione tra il letterato lodato e il politico vituperato così come l'ironia amara sempre affiorante tra i complimenti formali ricordano singolarmente il tono delle tre lettere scritte nel 43» (così Zecchini, *Asinio Pollione* cit. 1285 nt. 90; circa la corrispondenza menzionata, cfr. J. André, *Les relations politiques et personnelles de Cicéron et Asinius Polion*, in *REL.* 24, 1946, 151

a fronte dell'evanescenza teorica del primo e del velleitarismo sterile del secondo¹⁹. In seguito Seneca il Vecchio, di orientamento filosenatorio, avrebbe menzionato Pompeo nelle sue *Historiae ab initio bellorum civilium* – scritte dopo quelle di Pollione²⁰ e parimenti perdute, ma assai recentemente oggetto di pre-

ss.; M. Gelzer, *Die drei Briefe des C. Asinius Pollio*, in *Chiron* 2, 1972, 297 ss.). Sull'anticiceronianesimo storiografico e retorico si sofferma E. Migliario, *Retorica e storia. Una lettura delle 'Suasoriae' di Seneca padre*, Bari 2007, 136 ss., per precisare come agli *scholastici*, del tipo di Quinto Vario Gemino, che davano credito alle accuse di Pollione, si contrapponevano gli *historici* (p. 139), «fra i quali invece la fermezza del comportamento e delle intenzioni di Cicerone non era messa in dubbio da nessuno (all'infuori, appunto, di Pollione)». Ai lavori di questi ultimi Seneca avrebbe attinto, nella sesta *suasoria*, per negare che l'Arpinate (p. 145) «fosse mai stato intenzionato a ritrattare le accuse contro Antonio, o che avesse tentato qualsivoglia espediente men che onorevole per sottrarsi a una morte che sapeva inevitabile: una versione dei fatti che egli stesso [Seneca maggiore] probabilmente riprodusse nelle proprie *Historiae*, quando giunse a trattare i fatti del 43 a.C.» (v., inoltre, S. Feddern, *Die Suasorien des älteren Seneca. Einleitung, Text und Kommentar*, Boston, Berlin 2013, 426 ss.; M.-P. Arnaud-Lindet, *Sénèque l'Ancien. L'école des déclamateurs, une didactique pour le temps présent*, Bruxelles 2015, 50 ss.). È dunque ragionevole ritenere che, sulla scorta della selezione di testimonianze raccolte in sede declamatoria, il padre del filosofo riversasse nella sua fatica storiografica un'immagine estremamente positiva dell'Arpinate, per fronteggiare i detrattori tardorepubblicani, quali Pollione, Cremuzio Cordo («non a caso anch'egli parzialmente escluso dal florilegio seneciano», malgrado «del suo rimpianto per la repubblica e per i suoi rappresentanti nessuno potesse dubitare») e lo stesso Livio, «che su Cicerone non aveva taciuto le sue riserve» (p. 149). Va infine rammentato come al termine dell'antologia storiografica seneciana (*suas.* 6.26) compaia un frammento del poema epico di Cornelio Severo in cui si ricorda (p. 148) «il generale compianto che aveva accompagnato la morte e lo strazio dei resti del 'sempre eccellente capo della patria, paladino del senato, del foro, delle leggi' (vv. 13-14: *egregium semper patriae caput, ille senatus / vindex, ille fori, legum iurisque togaeque*)», passaggio nel quale viene riconosciuto all'Arpinate un'ampia competenza giuridica, pienamente in grado di abbracciare e preservare l'ambito processuale, legislativo e civilistico.

¹⁹ Esplicita la valutazione di Zecchini, *Asinio Pollione* cit. 1292 s., secondo cui, «pur proclamandosi 'tucidideo', egli scrisse un'opera di parte, apertamente faziosa sino al falso consapevole, ma per ciò stesso preziosa, perché è l'interpretazione cesariana e poi antoniana delle guerre civili, che altrimenti sarebbe del tutto perduta; uomo di indiscutibile e acuta intelligenza, non conobbe né serenità di giudizio, né capacità di perdono: le sue *Historiae* sono anche la rivelazione di un rancore inestinguibile verso Cicerone, verso Catone, verso tutti i nemici morti da tempo e verso chi, come Ottaviano, si era provato a dimenticare e riconciliare».

²⁰ Che Seneca retore avesse intrattenuto rapporti molto stretti con Pollione, conoscendone perfettamente i lavori, è provato da L.A. Sussman, *The lost 'Histories' of the Elder Seneca*, in M.C. Scappaticcio (ed.), *Seneca the Elder and his rediscovered 'Historiae ab initio bellorum civilium'*. *New perspectives on early-imperial Roman historiography*, Berlin, Boston 2020 (ma contributo redatto nel 1972), 157 ss. In specie, lo studioso rilevava emblematicamente come (p. 167 nt. 118) «Seneca was a member of that select group which was allowed admittance to Pollio's private declamatory sessions, both at the time Pollio was in his prime and much later, when he was an old man (Sen. *contr.* 4 *praef.* 3: *Audivi autem illum [sc. Pollionem] et viridem et postea iam senem cum Marcello Aesernino nepoti suo quasi praeciperet*). 'Viridem' would suggest a rather young age for Pollio when Seneca saw him (Verg. *Aen.* 5.295; Ov. *trist.* 4.10.17; Curt. 10.5.10). This, the detailed description which follows (*contr.* 4 *praef.* 3-6) of Pollio's declamatory and oratorical styles, and

ziosi rinvenimenti²¹ – per riequilibrarne la posizione rispetto a quella cesariana²², negando al dittatore la paternità dell’idea e nel contempo recuperando (almeno

the vivid portrayal of his personal qualities testify to much more than a casual friendship between the two». Circa l’enorme ammirazione nutrita da Seneca retore verso Cicerone, sotto ogni profilo, nonché sulla sua profonda conoscenza dei lavori di quest’ultimo, cfr. Id., *The lost ‘Histories’* cit. 160 e nt. 74, 183 s., da cui si presume chiaramente l’intento di smascherare le falsificazioni di Polione sull’Arpinate, restituendogli «his rightful position»; infine, sullo spirito vetero-repubblicano conservato da Seneca padre, v. ora A. Pistellato, *Seneca Padre e il ‘canone dei tiranni’ romani: una questione di famiglia?*, in *Seneca the Elder and his rediscovered ‘Historiae’* cit. 284 ss.

²¹ Cfr., in ordine ai recenti ritrovamenti ercolanesi e alla loro attinenza all’opera storiografica di Seneca maggiore, V. Piano, *Il ‘PHerc.’ 1067 latino: il rotolo, il testo, l’autore*, in *Cronache ercolanesi* 47, 2017, 163 ss.; Ead., *A ‘historic(al)’ find from the library of Herculaneum: Seneca the Elder and the ‘Historiae ab initio bellorum civilium’ in PHerc. 1067*, in *Seneca the Elder and his rediscovered ‘Historiae’* cit. 31 ss.

²² A questa ricostruzione si potrebbe muovere un’obiezione cronodinamica, cioè attinente al periodo trattato dall’opera, la quale, partendo dall’inizio delle guerre civili (Sen. min. *vita patr.* fr. 15 Haase: ... *quisquis legisset eius historias ab initio bellorum civilium, unde primum ueritas retro abiit, paene usque ad mortis suae diem, magno aestimasset scire, quibus natus esset parentibus ille qui res Roma<nas>*), non includerebbe necessariamente i consolati pompeiani del 55 e del 52 a.C. Sulla precisazione del *dies a quo* sono state avanzate molteplici ipotesi, discusse ora da B. Levick, *Annaeus Seneca (Maior)*, in T.J. Cornell (ed.), *The Fragments of the Roman Historians* 1. *Introduction*, Oxford 2013, 506 (con bibliografia), ma, in sostanza, dei quattro momenti considerati – vale a dire: tribunati graccani, età di Mario e Silla, superamento del Rubicone e 43 a.C. – i primi tre sono senz’altro compatibili con l’informazione inerente al proposito codificatorio di Pompeo. Seguendo L.A. Sussman, *The Elder Seneca*, Leiden 1978, 146 s.; L. Canfora, *Seneca e le guerre civili*, in P. Parroni (a c. di), *Seneca e il suo tempo. Atti del convegno internazionale (Roma-Cassino 11-14 novembre 1998)*, Roma 2000, 162 ss.; Id., *Augusto figlio di dio*, 2015, 138 ss.; R. Westall, *The Sources for the Civil Wars of Appian of Alexandria*, in K. Welch (ed.), *Appian’s Roman History: Empire and Civil War*, Swansea 2015, 158 ss., osserva ora Piano, *Il ‘PHerc.’ 1067 latino* cit. 247, come l’abbrivio graccano «appare più probabile non soltanto per la formulazione plurale di Seneca figlio, il quale parla di un’opera che prendeva le mosse dagli esordi *bellorum civilium*, ma anche per la concezione stessa della storia generalmente attribuita a Seneca. Se, come la maggior parte degli studiosi ritiene, è corretto attribuire al padre una concezione biologica della *historia*, che associ un dato periodo della storia di Roma con una fase della vita umana – come poi farà Floro –, è piuttosto verosimile che una trattazione così concepita prendesse le mosse dagli eventi che portarono all’acme della decadenza, rispetto alla quale l’instaurazione del principato appariva come l’unica soluzione possibile, necessaria per salvare Roma dalla corruzione in cui era caduta e riportarla agli splendori della sua *adulescentia*». Qualora poi, secondo l’orientamento cui aderisce la Levick, Seneca maggiore abbia fatto decorrere l’inizio delle guerre civili dal 49, le perplessità sarebbero superabili in quanto la menzione dell’intento pompeiano sarebbe stata effettuata ‘a maggior precisazione’ del disegno di Cesare, nel contesto delle riforme promosse da questi fra il 45 e il 44 a.C., né mancherebbero analoghi riferimenti cursorii nel prosieguo delle *Histories*. Si pensi al fatto che «l’eventuale menzione di *Iulus*, che comparirebbe in una parte ancor più avanzata dell’opera, potrebbe spiegarsi con un riferimento alla fondazione della dinastia che portò la città al punto di massima decadenza morale, per poi salvarla con l’unico rimedio possibile, doloroso ma necessario: il principato» (così ancora Piano, *Il ‘PHerc.’ 1067 latino* cit. 247).

indirettamente) l'ascendenza ciceroniana del progetto; al fine di rafforzare la sua asserzione, avrebbe aggiunto che l'irenica rinuncia pompeiana sarebbe stata determinata dal timore per le proteste suscitate dagli oppositori (*obtrektorum metu*). Seneca maggiore, dunque, avrebbe costituito il 'termine medio'²³ fra Asinio Pollione e Svetonio, che – nella sua qualità di segretario *a studiis*, poi a *bibliothecis* e infine sotto Adriano *ab epistulis* – avrebbe avuto accesso a tutte le fonti in argomento e, scrivendo la biografia di Cesare, avrebbe latamente ricondotto il piano di quest'ultimo all'atmosfera inaugurata dal *De iure civili in artem redigendo* dell'Arpinate, tralasciando invece il riferimento al Magno: vuoi per la *sedes materiae*, vuoi per l'irrelevanza concreta del proposito pompeiano, vuoi ancora per il sospetto che la notizia recata da Seneca maggiore, rispondendo esclusivamente a una finalità ideologica, fosse priva di riscontro nella realtà. Lontano da questa prospettiva anche sul versante diacronico, Isidoro di Siviglia avrebbe esposto in modo 'neutrale' tutte le informazioni in suo possesso, dando conto sia del disegno iniziale e delle ragioni per le quali non sarebbe stato coltivato da Pompeo, sia del principio d'esecuzione da parte di Cesare, bloccato per sempre alle Idi di marzo²⁴:

²³ Ragionare sulle fonti utilizzate da Appiano seguendo la prospettazione di Zecchini, *Asinio Pollione* cit. 1290 s. e nt. 115, permette di sostanziare l'ipotesi in discorso: lo storico alessandrino dovette infatti barcamenarsi tra interpretazioni filocesariane e filosenatorie, ove la prima sarebbe da ravvisare in Pollione, mentre la seconda si identificherebbe con Seneca maggiore, «repubblicano nostalgico, che a sua volta doveva ben conoscere le *Historiae* del nostro e anche usarle, se pur in forma critica» (cfr., su quest'ultimo profilo, I. Hahn, *Appien et le cercle de Sénèque*, in *Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae* 12, 1964, 169 ss.; G. Zecchini, *Seneca il vecchio fonte di Appiano?*, in *Aevum* 51, 1977, 145 ss.; Canfora, *Augusto* cit. 138 ss.). Si potrebbe dunque scorgere nel retore la «fonte intermedia tra Pollione da un lato e Appiano-Plutarco dall'altro (salvo restando che Appiano ha attinto a Pollione anche direttamente)», con la chiara possibilità di estendere l'ipotesi ricostruttiva anche a Svetonio, contemporaneo dello stesso Plutarco e in grado di accedere con disinvoltura persino maggiore alle precedenti opere storiografiche (comprese le *Storie* di Pollione, «plus favorables à César et plus conformes à l'idée qu'il s'en fait», secondo J. Gascou, *Suetone historien*, Paris, Rome 1984, 169). Che non si tratti di un'illazione potrebbe dedursi da Svet. *Tib.* 73.2, in cui – circa il racconto della morte del principe – si attinge esplicitamente a Seneca, individuato come *minor* da R. Syme, *Tacitus* 1, Oxford 1958, 277 nt. 4 e da M. Griffin, *The Elder Seneca and Spain*, in *JRS* 62, 1972, 10, 19, anche sul presupposto per cui le *Historiae* del padre del filosofo non sarebbero mai state pubblicate; tuttavia, B. Levick, *L.(?) Annaeus Seneca (Maior)*, in T.J. Cornell (ed.), *The Fragments of the Roman Historians 3. Commentary*, Oxford 2013, 596, osservava come «the story seems to be told for its own sake, not for philosophical or moral purposes» e, pertanto, il brano potesse essere attribuito a Seneca *maior*. Infine, quanto all'assenza di richiami alla codificazione cesariana da parte di Plutarco, cfr. d'Ippolito, *I giuristi* cit. 100 s. e nt. 14, il quale l'addebita proprio alla maggiore articolazione delle fonti svetoniane, nonostante lo storico di Cheronea si fosse avvalso degli *Annales* di Tanusio (Plut. *Caes.* 22.3).

²⁴ Resta imperscrutabile il motivo per cui debba essere apoditticamente escluso un collegamento (diretto o mediato) tra Svetonio e Isidoro o, meglio, che il primo possa essere stato una fonte per il secondo: ad avviso di Paricio, *Los proyectos codificadores* cit. 43, infatti, «ante todo, y aunque la

limitando, tuttavia, l'ambito operativo alle *leges*, che rappresentavano l'orizzonte normativo del vescovo ispanico. Da questi elementi, circoscritti all'analisi 'interna' dei testi, si deve muovere per le riflessioni presentate di seguito.

II. *Il programma di Cicerone e l'ombra di Pompeo: alla ricerca di un εἶδωλον*

Un progetto codificatorio ascrivibile a Pompeo è dunque menzionato solo nel passo isidoriano, da cui emergono quattro elementi, vale a dire che la paternità dell'idea non fosse stata cesariana, ma sarebbe spettata 'per primo' al suo rivale, e che questi l'avrebbe concepita mentre era console; essa sarebbe stata, tuttavia, affossata dalle rimostranze degli oppositori (o, meglio, dal timore delle critiche) e, dunque, in progresso di tempo Cesare avrebbe riattivato il medesimo – e unitario – disegno. Vediamo ora in quali termini si sarebbe sviluppata la vicenda, alla luce delle considerazioni elaborate dagli studiosi che l'hanno trattata più ampiamente²⁵.

Secondo *Etym.* 5.1.5, Pompeo avrebbe voluto '*leges redigere in libris*', circoscrivendo la sua azione ai soli provvedimenti legislativi, punto sul quale Isidoro non nutre perplessità, avendo configurato chiaramente il *ius* come composto da *leges* e *mores*. Inoltre, sebbene non sia un giurista, il vescovo savigliano dimostra una certa accuratezza nel catalogare le fonti, attribuendo una portata specifica a senatoconsulti (5.12), costituzioni imperiali (5.13) e *responsa prudentium* (5.14); nonché definendo esattamente la legge (ossia [5.10] *constitutio populi, qua maiores natu simul cum plebibus aliquid sanxerunt*) e i plebisciti (5.11, *scita sunt quae plebes tantum constituunt; et vocata scita quod ea plebs sciat, vel quod sciscitatur et rogat ut fiat*). Si è tuttavia obiettato che l'autore «usava il linguaggio del suo tempo, e con *leges* non alludeva certo a una fonte

cuestión no precise de mayores glosas por su evidencia, es importante poner de manifiesto que la información de san Isidoro no depende de Suetonio». Ad avviso di Bono, *Isidoro storico* cit. 132, «il rapporto tra le due testimonianze non è chiaro; in astratto si potrebbe pensare che Isidoro dipenda da Suetonio oppure che entrambi abbiano tratto la notizia del progetto codificatorio di Cesare da un terzo autore. La prima – e cioè la possibilità che il vescovo spagnolo abbia utilizzato il testo di Suetonio – è unanimemente esclusa», sebbene a supporto venga menzionato il solo Paricio; la seconda, ossia avere attinto alla stessa fonte, sarebbe secondo lo studioso più accreditata e plausibile, dal momento che «non sarebbe questo infatti il primo caso in cui nelle *Etymologiae* si trovano, con lievi varianti, le stesse informazioni a noi giunte tramite altre opere». Orbene, qualora non diversamente argomentata, l'asserzione si risolve in una petizione di principio, tanto più che l'impiego di *redigere* da parte di entrambi e il riferimento comune alle *leges* indurrebbero a non escludere aprioristicamente una qualche conoscenza delle *Vite* di Suetonio da parte di Isidoro.

²⁵ In particolare, d'Ippolito, *I giuristi* cit. 95 ss.; Bauman, *Lawyers* cit. 79 ss.; Paricio, *Los proyectos codificadores* cit. 43 ss.

particolare»²⁶: pertanto, «en este sentido, no sería descartable que el término pudiera no tener en el texto que nos ocupa un sentido técnico estricto, sino uno más general que incluyera también el derecho jurisprudencial»²⁷. Tanto il carattere enciclopedico delle *Origines*, che tende a riprodurre un approccio ‘anacronistico’ ponendo i lemmi al di fuori del proprio tempo e sfruttando testimonianze più antiche, quanto la cennata precisione di merito suggeriscono invece di propendere per un’interpretazione aderente al testo, né pare plausibile ipotizzare un’alterazione isidoriana della fonte utilizzata.

II.1 I contenuti

Che si dovesse trattare soltanto di *leges publicae* appare poi accreditato dal contesto storico, identificato esplicitamente con uno dei tre consolati pompeiani: fra il 70, il 55 e il 52 a.C. è preferibile quest’ultima datazione, non tanto «por el modo en que se expresa el texto de san Isidoro (*consul Pompeius*, que induce a pensar en el consulado en solitario)»²⁸ e neppure argomentando dalla supposta continuità con il progetto cesariano²⁹, quanto «porque un plan de esa naturaleza se aviene mucho mejor con un poder no compartido», ma soprattutto a cagione della prossimità dia-cronica con la letteratura ciceroniana in cui si prefigurava un riordinamento dell’intero diritto civile (il *De iure civili in artem redigendo*³⁰, andato perduto, potrebbe

²⁶ Così C.A. Cannata, *Per una storia della scienza giuridica europea* 1. *Dalle origini all’opera di Labeone*, Torino 1997, 294.

²⁷ Paricio, *Los proyectos codificadores* cit. 47.

²⁸ Paricio, *Los proyectos codificadores* cit. 45.

²⁹ Secondo d’Ippolito, *I giuristi* cit. 95, «forse nel solco di un’ideologia intesa a comporre ogni soluzione di continuità fra il mondo di Pompeo e quello di Cesare»; d’altra parte in quest’ultimo, ad avviso di E. Pólay, *Der Kodifizierungsplan des Julius Caesar*, in *Iura* 16.1, 1965, 33, «vielleicht wäre ohne diese Absicht des Pompeius der Plan der Kodifikation nicht gleich nach der Errichtung der Alleinherrschaft entstanden, doch das Beispiel seines Rivalen trieb ihn dazu in keiner Hinsicht hinter seinem grössten Gegner zurückzubleiben». Detta contiguità discenderebbe, secondo Bauman, *Lawyers* cit. 80, dalla comunanza dei motivi, individuabili tanto nella riforma del diritto (giurisprudenziale e legislativo) quanto nel ripristino della *concordia*, che «in the sense of the restoration of harmony and stability after a period of strife had been closely identified with the lawyers since time immemorial, and its promotion made a special claim on their professional skills». Il contrassegno di ogni tentativo volto a ristabilire la *concordia* era stato, sin dai tempi di Romolo, «a codification of the law or the equivalent, in the shape of a comprehensive legislative program or epoch-making compilation»: in definitiva, «every such reform also satisfied a contemporary need, but it took a critical phase in the nation’s history to trigger it off», e ciò sarebbe valso sia per Pompeo sia per Cesare.

³⁰ Il titolo si desume da Gell. 1.22.7: *M. autem Cicero in libro, qui inscriptus est de iure civili in artem redigendo, verba haec posuit: ‘nec vero scientia iuris maioribus suis Q. Aelius Tubero defuit, doctrina etiam superfuit’*, ed è abbreviato nel IV secolo d.C. da Charis. *ars gramm.* p. 175, ll. 18-19 Barwick; Keil, I, p. 138, 13), nell’espressione *Cicero de iure civili*. Più sfumato il riferimento traibile da Quint. *inst.* 12.3.10: *et M. Tullius non modo inter agendum numquam est destitutus scientia iuris, sed*

essere ascritto al 55/54 a.C., nel medesimo periodo del *De oratore*) e, in seguito, del materiale legislativo (il *De legibus* sarebbe stato composto nel 52/51 a.C.)³¹.

Sul primo versante, l'Arpinate – come risulta in specie da *De orat.* 1.42.190³² e 2.33.142³³, ma anche da altre occorrenze della medesima opera³⁴, le quali nel com-

etiam componere aliqua de eo coeperat, ut appareat posse oratorem non discendo tantum iuri vacare sed etiam docendo, in cui si accenna al fatto che l'Arpinate non solo era fornito della necessaria competenza giuridica durante le cause, ma aveva anche iniziato a scrivere qualcosa in materia, sì da evidenziare come un oratore potesse non solo imparare il diritto, bensì persino insegnarlo. Circa la datazione, nonostante risalenti ricostruzioni inclini a ravvisare nell'operetta il sesto libro de *legibus* mai completato o andato perduto, il che ne abbasserebbe l'inquadramento diacronico (v. *M. Tullii Ciceronis De oratore libri tres. I: Liber I*, with introduction and notes by A.S. Wilkins, Oxford 1888, 176 nt. 6, su cui anche F. Bona, *L'ideale retorico ciceroniano e il 'ius civile in artem redigere'*, in *SDHI*. 46, 1980, 373 nt. 314), la dottrina maggioritaria – a partire da H.E. Dirksen, *Ueber Cicero's untergegangene Schrift: 'De iure civili in artem redigendo'*, in *Hinterlassene Schriften zur Kritik und Auslegung der Quellen römischer Rechtsgeschichte und Alterthumskunde* 1, Leipzig 1871, 5 ss., già in *Abhandlungen der Königlichen Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*, Berlin 1842 (pubbl. 1844), 177 ss. – ne propugna l'autonomia e vi scorge la realizzazione di un programma delineato già dal *De oratore*, cui sarebbe temporalmente finitima (cfr. V. Scarano Ussani, *L'ars dei giuristi. Considerazioni sullo statuto epistemologico della giurisprudenza romana*, Torino 1997, 17 nt. 16 con bibliografia). Perplesità in ordine a tale ricostruzione sono state espresse da M. Bretonne, *Tecniche e ideologie dei giuristi romani*, Napoli 1982², 278, in quanto «troppo tenue è l'indizio che si ricava dal *De oratore* (1.42.190; 2.19.83; 2.33.142) per considerare quell'opera successiva al dialogo pubblicato fra il 55 e il 54 a.C.»: ma dal ragionamento dello studioso, incentrato sull'individuazione esatta del Q. Elio Tuberone di cui è traccia nel *De iure civili in artem redigendo*, non si acquisiscono ulteriori elementi di valutazione (cfr. comunque, sul punto, D. Nörr, *Pomponius oder 'Zum Geschichtsverständnis der römischen Juristen'*, in *ANRW*. 2.15, Berlin, New York 1976, 529; Bona, *L'ideale retorico ciceroniano* cit. 373 nt. 313).

³¹ Circa la collocazione diacronica della letteratura ciceroniana in parola, per maggiori dettagli v. *infra*, nt. 51.

³² *Cic. de orat.* 1.42.190: ... *si enim aut mihi facere licuerit, quod iam diu cogito, aut alius quispiam aut me impedito occuparit aut mortuo effecerit, ut primum omne ius civile in genera digerat, quae perpauca sunt, deinde eorum generum quasi quaedam membra dispertiat, tum propriam cuiusque vim definitione declaret, perfectam artem iuris civilis habebitis, magis magnam atque uberem quam difficilem et obscuram* (cfr. ora, su questo passo e su quelli ad esso correlati, la precisa e incisiva analisi di A. Lovato, *L'ordine sistematico nella tradizione civilistica europea. Osservazioni minime*, in *Specula iuris* 1.2, 2021, 120 ss.).

³³ *Cic. de orat.* 2.33.142: *Sed haec Crassus aliquando nobis expedit et exponet discripta generatim; est enim, ne forte nescias, heri nobis ille hoc, Catule, pollicitus [se] ius civile, quod nunc diffusum et dissipatum esset, in certa genera coacturum et ad artem facilem redacturum.*

³⁴ Si tratta di *Cic. de orat.* 1.58.246: *Nam quod inertiam accusas adulescentium, qui istam artem primum facillimam non ediscant, [quae] quam sit facilis, illi viderint, qui eius artis adrogantia, quasi difficillima sit, ita subnixi ambulant, deinde etiam tu ipse videris, qui eam artem facilem esse dicis, quam concedis adhuc artem omnino non esse, sed aliquando, si quis aliam artem didicerit, ut hanc artem efficere possit, tum esse illam artem futuram; deinde, quod sit plena delectationis; in quo tibi remittunt omnes istam voluptatem et ea se carere patiuntur; nec quisquam est eorum, qui, si iam sit ediscendum sibi aliquid, non Teucrum Pacuvi malit quam Manilianas Venalium vendendorum leges ediscere*, in cui si rileva l'assenza di sistematicità del diritto e la necessità di organizzarla in tal

plesso alluderebbero al contenuto del lavoro perso – si prefigge di delineare «un'arte perfetta del diritto civile, vasta e feconda invece che difficile e oscura» mediante un procedimento articolato in tre distinte operazioni: distribuire l'intero *ius civile* in *perpauca genera*, suddividere ciascuno di essi in parti (*quasi quaedam membra dispertiat*) e illustrare con la definizione il carattere peculiare di queste ultime. Attribuendo ampio risalto al verbo *redigere*, Cicerone chiariva come il profilo saliente della sua proposta fosse metodologico, ma lasciava intravedere anche come essa fosse suscettibile di sfociare in «una raccolta sistematica delle nozioni di diritto civile»³⁵, non scevra di conseguenze applicative: «che ciò fosse per lui implicito risulta

senso; 2.19.83: *omninoque in hoc omnis est error, quod existimant artificium esse hoc quoddam non dissimile ceterorum, cuius modi de ipso iure civili hesterno die Crassus componi posse dicebat: ut genera rerum primum exponerentur, in quo vitium est, si genus ullum praetermittitur; deinde singulorum partes generum, in quo et deesse aliquam partem et superare mendosum est; tum verborum omnium definitiones, in quibus neque abesse quicquam decet neque redundare*, nel quale si ribadisce che il riordinamento del *ius civile* dovrebbe avvenire stabilendo compiutamente i generi, donde poi passare all'individuazione delle loro parti (vale a dire, delle *species*) e concludere con la definizione di tutte le parole. Ripetendo in occasione di ciascun tratto che non deve esservi né nulla di meno né nulla di più, l'Arpinate insiste dunque sulla completezza e sull'esattezza del 'sistema' cui si perviene attraverso il metodo diairetico, a fronte della dispersione e del disordine che continuerebbero a connotarlo qualora non si provvedesse nel modo indicato.

³⁵ Così in A. Schiavone (a c. di), *Storia del diritto romano e linee di diritto privato*, Torino 2011, 189. Sul punto Scarano Ussani, *L'ars dei giuristi* cit. 16 s., ha fatto notare come l'argomento fondamentale affrontato in Cic. *de orat.* 1.58.246 fosse «la genesi della scienza giuridica, dell'*ars iuris civilis*», ma esso si intrecciasse «con il progetto di organizzare, in un trattato, proprio come era avvenuto per le altre *technai loghikai*, il sapere giuridico». Ad avviso dello studioso, «il testo è infatti tutto giocato sull'ambivalenza del significato di *τέχνη/ars* (sia la scienza sia il trattato contenente i fondamenti di quella scienza) che solo imperfettamente può essere resa, in italiano, come accadeva nel greco e nel latino, con lo stesso bivalente vocabolo». Il ragionamento condotto dall'Arpinate trae origine «dalle considerazioni sulla necessità, per il perfetto oratore, della *cognitio iuris civilis* e quindi sull'opportunità di rendergli più semplice il compito», anche attraverso l'impiego degli *exempla* cui Crasso aveva fatto cenno nel *de oratore* (1.42.190) senza tuttavia esplicitarli. Sul punto, Bona, *L'ideale retorico ciceroniano* cit. 375, rilevava come nel *De iure civili in artem redigendo* a ciascuna delle operazioni metodologiche – *digerere*, *dispertire* e *declarare* con *definitio* – finalizzate alla costruzione del sistema l'Arpinate «può avere affiancato o fatto seguire i relativi *exempla*, mettendo in guardia anche dai pericoli che si annidavano» nei risvolti delle medesime: questa chiave di lettura spiegherebbe (p. 374 s. nt. 317), forse, il tratto quintiliano delle *Institutiones oratoriae* (12.3.10) a tenore del quale Cicerone *componere aliqua de eo* (scil. *de iure*) *cooperat*, sì da suggerire che «la ripresa del 'programma' sia stata accompagnata ad esplicite enunciazioni di *exempla* di *ius civile*». E poiché siffatto progetto, sebbene corredato di esempi, «doveva essere ancora realizzato, si può capire il valore del *cooperat* quintiliano, senza essere costretti a vedervi un accenno ad un lavoro appena iniziato e mai portato a termine» (riferimento a O. Behrends, *Die Wissenschaftslehre im Zivilrecht des Q. Mucius Scaevola 'Pontifex'*, in *Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Philologisch-Historische Klasse VII*, Göttingen 1976, 270 nt. 22, secondo cui Quintiliano «von einer nur begonnenen Arbeit spricht»).

bene da Cic. *Brut.* 41.152 dove ... il senso dell'elaborazione dialettica culminava (*postremo*) nell'*habere regulam qua vera et falsa iudicarentur et quae quibus propositis essent quaeque non essent consequentia*»³⁶. È ben vero che egli si riprometteva innanzitutto di realizzare l'ideale del *perfectus orator*, «cui era necessaria, si badi, non la *iuris peritia*, ma solo la *cognitio iuris civilis*»³⁷ e che per acquisire quest'ulti-

³⁶ Cannata, *Per una storia* cit. 290 nt. 300 (cfr. in contrario, circa il significato di '*habere regulam*', G. Falcone, *Nota sul programma ciceroniano di 'ius civile ad artem redigere*', in E. Höbenreich, M. Rainer, G. Rizzelli (hrsg. von/a c. di), '*Liber amicarum et amicorum*'. *Festschrift für/Scritti in onore di Leo Peppe*, Lecce 2021, 212 s. nt. 50); M. Miglietta, *Casi emblematici di 'conflitto logico' tra 'quaestio' e 'responsum' nei 'digesta' di Publio Alfenio Varo*, in *Studi in onore di A. Metro* 4, Milano 2010, 276 ss., 281 ss. Sul risultato perseguito dall'Arpinate nel *de oratore*, secondo D. Mantovani, *Cicerone e il doppio ritratto di Tubero il Vecchio. Sul 'liber de iure civili in artem redigendo*', in *SDHI.* 75, 2009, 117 s., «una *perfecta ars iuris civilis* avrebbe assolto entrambe le funzioni», ossia tanto quella espositiva quanto quella decidente: «proprio perché conteneva i *capita*, i punti di partenza, chiunque disponesse di quest'esposizione sintetica (e di un medio ingegno) avrebbe saputo trovare per deduzione la soluzione dei casi concreti». Tuttavia, «proprio perché l'*ars* era concepita come prodotto del metodo epagogico, cioè di un processo di astrazione a partire dai casi (o da regole situate a un basso livello di generalità), quanto ai contenuti essa non avrebbe potuto essere altro che una riformulazione del diritto vigente». Possibilista, infine, Lovato, *L'ordine sistematico* cit. 128, secondo cui in *de orat.* 1.42.190 a Cicerone «non interessava trattare del metodo di lavoro dei giuristi, fondato sull'analisi del caso e lontano da categorie concettuali e definizioni. Si spingeva piuttosto, allo stesso modo che nel *De iure civili in artem redigendo*, a proporre un disegno sistematico contenente i primi rudimenti del sapere giuridico per finalità di apprendimento, in particolare dei giovani che si avviavano sulla strada dell'esercizio dell'arte oratoria e forense (senza escludere altri possibili impieghi)».

³⁷ F. Bona, *Sulla fonte di Cicerone, 'De oratore', I, 56, 239-240 e sulla cronologia dei 'Decem libelli' di P. Mucio Scevola*, in *SDHI.* 39, 1973, 455 nt. 95; come, riferendosi al *De iure civili in artem redigendo*, avrebbe poi puntualizzato M. Talamanca, *Per la storia della giurisprudenza romana*, in *BIDR.* 80, 1977, 265 nt. 137, «a tale titolo si è spontaneamente indotti a far corrispondere non un *ius civile in artem redactum*, e cioè il risultato della riduzione della materia giuridica in un'*ars*, bensì una metodologia per quella, la discussione dei presupposti che per tale realizzazione doveva fornire l'*ars quaedam extrinsecus adhibita* di Cic. *de orat.* 1.42.188, in cui l'oratore poteva, senz'altro, muoversi più a suo agio che nell'organizzazione di un discorso tecnico-giuridico». Nell'operetta, dunque, non veniva realizzata l'idea «di ricondurre il diritto civile ad una sistematica unitaria (facente capo ai fondamentali *genera perpauca*); egli doveva solo illustrare il modello per effettuarla ed esortare alla sua attuazione» (Cannata, *Per una storia* cit. 290 s.). Analizzando giustappunto i §§ 188-189: *sit ergo in iure civili finis hic: legitima atque usitatae in rebus causisque civium aequabilitatis conservatio. Tum sunt notanda genera et ad certum numerum paucitatemque revocanda*, Falcone, *Nota sul programma ciceroniano* cit. 202 ss., ha attribuito una nuova accezione all'*aequabilitas* (da molti confinata a 'Leerformel') rilevando come essa, «chiamata in causa in relazione al *finis in iure civili*, lungi dall'esprimere l'idea di equità o di generica eguaglianza – come è stato ritenuto, anche con conseguente forte svalutazione di una definizione che è, invece, pregnante ed essenziale rispetto alla complessiva presentazione del progetto ciceroniano – indica il mantenersi del *ius* sempre uno ed eguale per tutti a prescindere dalle individualità dei destinatari o degli utenti». Più oltre (p. 209), lo studioso fa notare come «il complessivo passaggio in esame va, dunque, inteso nel seguente modo: posto che il *finis in iure civili* deve essere il mantenimento dell'eguaglianza-invariabilità del *ius* nei processi (*in rebus causisque civium*),

ma sarebbe bastato un «manuale sistematico a carattere isagogico»³⁸, secondo il calco dalle opere elementari «già esistenti in altre discipline rientranti nell'ἐγκύκλιος παιδεία»³⁹; né si può negare che, «per trovare un'opera giuridica impostata su di uno schema dialettico generale si dovrà attendere il II sec. d.C., e precisamente le *Institutiones* di Gaio, modello che poi fu forse seguito da altri giuristi, ma sempre in libri isagogici, nei quali peraltro la sistematica, malgrado la sua enorme portata per la storia della scienza giuridica moderna, non aveva che uno scopo mnemonico»⁴⁰. Tuttavia, nel momento in cui denuncia «in assoluto nelle opere della giurisprudenza l'assenza di ogni sistematica secondo i canoni dialettici»⁴¹, l'Arpinate si prefigge – almeno come approdo successivo e a prescindere dalle velleità di studiare diritto in età avanzata – obiettivi che vanno oltre l'allestimento di strumenti funzionali ad agevolare l'attività dell'oratore⁴², sì da impattare potenzialmente sui caratteri 'ontologici' della *scientia iuris* fino a preconizzarne la radicale trasformazione⁴³. Lungo

allora (di conseguenza: *tum*) *sunt notanda genera*. La riduzione in *genera*, con il loro prescindere dalle individualità e qualità delle persone implicate nei processi, viene, cioè, presentata come direttamente funzionale all'ideale della conservazione dell'*aequabilitas* nelle *causae*».

³⁸ Bona, *Sulla fonte* cit. 455 nt. 95.

³⁹ Bona, *Sulla fonte* cit. 455 nt. 95.

⁴⁰ Cannata, *Per una storia* cit. 291.

⁴¹ Bona, *Sulla fonte* cit. 455 nt. 95.

⁴² Reputo vada seguito M. Talamanca, *L'oratore, il giurista, il diritto nel 'de oratore' di Cicerone*, in *Ciceroniana* 13, 2009 (*Atti del XIII 'Colloquium Tullianum' [Milano 27-29 marzo 2008]*), 80 s., circa due considerazioni essenziali. In primo luogo, nel *De oratore* «quella che appare in una luce accentuatamente favorevole è una *scientia iuris* tendenzialmente oggettivata, di cui si sottolinea l'importanza nella vita civile», mentre «manca una vera attenzione per il metodo dei *prudentes*»; in secondo luogo, «Cicerone si rendeva più o meno nitidamente conto, nel 55 a.C., che, se realizzata, l'*ars iuris* avrebbe avuto ben altro impatto che quello di fornire – se questo era il pensiero espresso da Antonio in *de orat.* 1.142 – un agile manualletto che permettesse agli oratori di muoversi in breve tempo a loro agio fra i meandri delle *amentatae hastae* per procurarsi delle armi necessarie nella loro professione». All'Arpinate potevano forse non apparire ben chiari modi e dettagli di tale impatto, «ma sì che esso vi sarebbe stato e che ciò avrebbe, con ogni probabilità, ridimensionato il ruolo dei giuristi come produttori esclusivi di quelle *hastae*».

⁴³ Ciò non confligge con quanto correttamente osservato da Lovato, *L'ordine sistematico* cit. 132, secondo cui «il *redigere* come lo intendeva Cicerone, ossia l'ordinata 'categorizzazione' e distribuzione del *ius in genera e partes*, rappresentava un'istanza metodologica, non ontologica, da riportare al contesto dell'opera in cui essa venne formulata»: in una prospettiva forse soltanto intravvista dall'Arpinate, tuttavia, le conseguenze 'sistemiche' sarebbero potute essere di ben altro spessore qualora i giuristi si fossero appropriati dell'istanza in parola. Sul punto, sottoscriverei l'opinione di Talamanca, *L'oratore* cit. 72 s., secondo cui, nonostante le incertezze e ambiguità manifestate nel *De oratore* circa i caratteri della *scientia iuris* e l'utilizzo dell'*ars* da redigere, «sarebbe molto riduttivo identificare tale scopo nel mettere a disposizione degli oratori un facile manuale per imparare una *scientia iuris* della quale, d'altronde, non viene mai precisato l'impiego: e sarebbe ulteriormente riduttivo limitare quest'ultimo ... al sapersi districare meglio nella 'selva selvaggia' dei *responsa prudentium*, onde reperire le *amentatae hastae*». Infatti, «per l'autoconsapevolezza»,

questa direzione, il *De iure civili in artem redigendo* costituisce il momento in cui egli svincola l'*ars iuris civilis* dal «rapporto di sussidiarietà rispetto all'ideale del *perfectus orator*»⁴⁴ e mostra ai giuristi nuovi scenari: il fatto che la proposta non abbia attecchito sul terreno giurisprudenziale (e il ricordo dell'opera sia sopravvissuto soltanto presso le scuole di retorica) delinea il risultato finale dell'operazione⁴⁵, ma non chiarisce le ragioni di tale esito né autorizza a escluderne la risonanza nell'ambiente dei giuristi⁴⁶. Al contrario, il programma ciceroniano dovette suscitare un dibattito fra questi ultimi, quanto meno per la sua attinenza – certa nell'*an*, controversa nel *quomodo* – all'impostazione di Quinto Mucio⁴⁷ e alla produzione di

che a Cicerone non faceva sicuramente difetto, un tale impiego dell'*ars iuris* sarebbe risultato sicuramente un po' troppo limitato. Non si può, del resto, pensare che – guardando soprattutto alle altre discipline in cui ciò era accaduto – egli non si rendesse conto della potenzialità di un'*ars iuris* che, alla pari di quanto era stato fatto altrove, attuasse gli scopi fissati in *de orat.* 1.188». In conclusione, «è un diverso problema se i *prudentes* sarebbero stati disposti ad uscire dal loro metodo tradizionale, ma – siccome l'*ars iuris* non fu mai scritta – si tratta soltanto di un futuribile».

⁴⁴ Bona, *L'ideale retorico ciceroniano* cit. 381.

⁴⁵ Per Lovato, *L'ordine sistematico* cit. 129 s., «non è possibile desumere una tendenza giurisprudenziale in tale direzione sulla base del programma delineato nel *De oratore*, finalizzato piuttosto, per quanto detto, alla formazione dei giovani oratori: indifferenti di fronte a istanze sistematizzanti, i giureconsulti coevi proseguirono nelle loro consuete attività di indagine casistica, rispetto alle quali l'*ars iuris civilis*, se intesa come 'arte sistematrice', dovette apparire sostanzialmente estranea. Alla realizzazione di questa *ars* contribuì certamente l'impiego di schemi diairetici, classificatori, definitivi, come pure l'enucleazione di affinità, differenze e distinzioni proprie della dialettica, ma (perlomeno di regola) all'interno di un'attività di *interpretatio* che puntava alla soluzione di casi o alla formulazione di regole».

⁴⁶ L'«assoluto silenzio» serbato dai *prudentes* contemporanei nei confronti del *De iure civili in artem redigendo* (v. A. Schiavone, 'Ius'. *L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2005, 185) può bene essere il risultato di una disamina effettuata dai medesimi e culminata in una sorda ostilità, il cui segno finale potrebbe ravvisarsi in un'ostentata indifferenza: ma è innegabile che la temperie culturale, caratterizzata da una molteplicità di fattori concomitanti, esprimesse un'esigenza di razionalizzazione. Infatti, sottolineava Talamanca, *L'oratore* cit. 99, «quale che fosse la portata di questi tentativi, si è tentati di intravedere, nel processo di tendenziale dissoluzione delle strutture repubblicane, una certa insoddisfazione per il modo in cui la *iuris prudentia* adempiva a quello che è lo scopo primario del diritto in quanto ordinamento positivo, di assicurare l'ordine interno di una comunità. Questa insoddisfazione poteva anche essere connessa alla circostanza che non v'era stata una totale assuefazione della società civile al sistema del *ius controversum*, che si stava sviluppando a partire dagli ultimi decenni del II sec a.C., non essendosi ancora spento il ricordo del diverso – e meno incerto – funzionamento della giurisprudenza pontificale; e, d'altra parte, il malessere che essa provocava veniva rafforzato dal generale clima di instabilità politica e sociale. Questo malessere veniva aggredito da Pompeo e da Cesare sul piano politico con i loro progetti che – a parte ogni discussione sulla consapevole portata 'rivoluzionaria' – non sono mai stati attuati, mentre Cicerone si muoveva invece sul diverso piano scientifico, anche se, per larghi tratti, il punto di partenza sembrerebbe comune. Come ne fu identico l'esito, il fallimento».

⁴⁷ Cfr. M. Talamanca, *Développements socio-économiques et jurisprudence romaine à la fin de*

Servio⁴⁸, vertendo sull'opportunità «di abbandonare il tradizionale metodo casuistico-induttivo per abbracciare un metodo che argomentasse sillogisticamente da una elaborazione sistematica – secondo i canoni dell'*ars dialectica* – dell'intera materia giuridica»⁴⁹: discussioni concluse da un sostanziale rigetto, per i motivi ben delineati da Carlo Augusto Cannata⁵⁰.

Sul secondo versante, muovendo dal presupposto del particolare valore – fondativo dell'ordinamento politico-costituzionale – riconosciuto alle leggi⁵¹ e quali-

la République, in *Studi in onore di C. Sanfilippo* 7, Milano 1987, 775 (dedicato al confronto con Servio Sulpicio Rufo); A. Schiavone, *Astrarre, distinguere, regolare. Forme giuridiche e ordine teologico*, in J.-L. Ferrary, A. Schiavone, E. Stolfi, *Quintus Mucius Scaevola. Opera*, Roma 2018, 36 ss.; L. Vacca, *Riflessioni su 'astrazione' e 'sistema' in Quinto Mucio Scevola*, in *SDHI*. 84, 2018, 348.

⁴⁸ Cfr. Miglietta, *Casi emblematici* cit. 284 ss.; F. Tamburi, *Il ruolo del giurista nelle testimonianze della letteratura romana*, I. Cicerone, Napoli 2013, 236 ss.; G. Finazzi, *Intorno a Pomp. 'ench.' D. 1,2,2,43*, in J. Hallebeek, M. Schermaier, R. Fiori, E. Metzger, J.-P. Coriat (eds.), *'Inter civis necnon peregrinos'. Essays in honour of B. Sirks*, Goettingen 2014, 232 ss.

⁴⁹ Bona, *Sulla fonte* cit. 455 nt. 95.

⁵⁰ Ad avviso di Cannata, *Per una storia* cit. 291, malgrado l'apporto metodologico di Quinto Mucio Scevola, «la costruzione sistematica del diritto non rivestiva, per i giuristi romani, alcun valore euristico», in quanto essa «non avrebbe contraddetto solo il loro metodo casistico, ma anche la loro concezione della dommatica. Un impiego costante, in senso costruttivo, di definizione, diairesi e regola avrebbe imbrigliato un sistema aperto e flessibile nel quale, in particolare, solo le regole interpretative (normative) avrebbero potuto trovar posto. La regola, che meglio corrispondeva all'idea che si erano fatti i giuristi laici, era geneticamente connessa con la casistica e non con le divisioni in *genera et species*». Diversamente dai retori, i *prudentes* avrebbero capito che «la dialettica è pur sempre tecnica della discussione e dell'esposizione, e che il suo valore è piuttosto in funzione della didattica scolastica che non della ricerca», essendo la didattica un momento stesso della ricerca quando si fosse lavorato «non con esposizioni generali, ma nell'analisi della casistica». Sotto questo profilo, «la dialettica può aiutare a dare ordine alla discussione e all'argomentazione, ma sempre in un ambito che non eccede quello di un singolo caso o, al massimo, di un singolo problema»: dunque, «l'impiego generalizzato della dialettica serve piuttosto ad esporre quel che già si è trovato, che non a trovarlo, e i giuristi erano abituati a cercare sempre, anche quando dovevano insegnare».

⁵¹ Mentre, in *leg. 1.5.15*, riconnette in termini consequenziali la trattazione *de optimo rei publicae statu* a quella *de legibus*, Cicerone in 1.14.4 sembra sminuire il rilievo dell'attività rispondente svolta dai giuristi: *Summos fuisse in civitate nostra viros, qui id interpretari populo et responsitare soliti sint, sed eos magna professos in parvis esse versatos. Quid enim est tantum quantum ius civitatis? Quid autem tam exiguum quam est munus hoc eorum qui consuluntur? Quam<quam> est [populo] necessarium, nec vero eos, qui ei muneri praeferunt, universi iuris fuisse expertis existimo, sed hoc civile quod uocant eatenus exercuerunt, quoad populo praestare voluerunt; id autem in cogniti<one> tenue est, in usu necessarium. Quam ob rem quo me vocas, aut quid hortaris? ut libellos conficiam de stillicidiorum ac de parietum iure? An ut stipulationum et iudiciorum formulas componam? Quae et conscripta a multis sunt diligenter, et sunt humiliora quam illa quae a nobis expectari puto*. Per quanto indispensabile al popolo e necessaria per la pratica, la consulenza giuridica dispiega riflessi modesti sul piano della conoscenza, limitandosi a supportare il cittadino su questioni specifiche, *'ut hoc civile quod dicimus, in parvum quendam et angustum locum concludatur'* (1.5.17): ad essa sfugge *tota causa universi iuris et legum*, in relazione alla quale vanno analizzate le *leges quibus civitates regi debeant*,

ficando come tale quella che *scripta sancit quod vult aut iubendo <aut vetan-*

donde poi trattare *haec quae composita sunt et descripta iura et iussa popolorum, in quibus ne nostri quidem populi latebunt quae vocantur iura civilia*. I citati §§ 14-17 denotano un mutamento in chiave peggiorativa nella visione ciceroniana della *scientia iuris* praticata dai *prudentes* (su cui cfr. la penetrante analisi di Tamburi, *Il ruolo del giurista* cit. 200 ss.) non più ravvisabile nel *Brutus* – 46 a.C. circa, in cui si ‘estolle’ oltre misura Servio Sulpicio Rufo a discapito di Quinto Mucio Scevola – e comprensibile solo alla luce di un breve *excursus* cronologico. Più precisamente, seguendo Talamanca, *L’oratore* cit. 97, «alla metà degli anni 50, Cicerone inizia una riflessione sulla sistemazione del *ius civile*, in quanto *ius – controversum – quod sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit*, per mezzo dell’*ars extrinsecus adhibita*. Nel 55 a.C., quando questa riflessione è ai suoi primordi, nel *De oratore* egli ne presenta un disegno ancora poco definito sia per quanto riguarda il piano del futuro *Ius civile in artem redactum* sia per quanto ne riguarda la pratica utilizzazione. A ciò segue la pubblicazione – in un periodo successivo, ma anteriore all’abbandono del progetto principale – del *De iure civili in artem redigendo*, al quale va riconosciuto il valore di un’introduzione al futuro *ius civile in artem redactum*, il cui progetto tende poi ad arenarsi più o meno rapidamente. L’abbandono porta ad un momentaneo atteggiamento negativo verso la *scientia iuris*, attestato in *leg. 1.14-17*. Con *Brut.* 152-153, nel 46 a.C., le cose sono già cambiate per quanto riguarda la disistima verso i *prudentes* e la loro *scientia*, ma Cicerone non si è riavvicinato all’idea di impiegare l’*ars extrinsecus adhibita* per sistemare il *ius civile*, ciò che eluce dal valore positivo assegnato al diverso impiego della *dialectica* da parte di Servio. E, sul punto, non sembra vi siano stati altri cambiamenti, perché i *Topica* del 44 a.C. sono, sotto questo profilo, sostanzialmente nella stessa linea». Sul problema ha indugiato, di recente, Falcone, *Nota sul programma ciceroniano* cit. 199, osservando come «un primo scritto – quello di cui ci è giunta traccia – dovette consistere in una messa a punto metodologica (notevoli, in tal senso, la presenza di *redigendo*, anziché *redacto*, nella intitolazione dello scritto e il fatto che questo constava di un solo libro), più meditata e analitica rispetto all’enunciazione, rapida e vaga e non priva di ambiguità, compiuta nel *De oratore* ... In un successivo scritto, che Cicerone non arrivò a realizzare, si sarebbe dovuta compiere, applicando le premesse metodologiche scientificamente fissate, la vera e propria esposizione dei contenuti del *ius civile* dialetticamente sistemati». L’aspro atteggiamento riservato alla *iuris prudentia* nel *De legibus* (composto nell’ultimissimo scorcio degli anni Cinquanta) costituirebbe, dunque, la reazione piccata al fallimento – d’anzi verificatosi – del tentativo di *redigere in artem* il diritto civile: un progetto in cui l’Arpinate si era molto speso, ma che non aveva potuto concludere almeno per due ragioni, su cui v. Talamanca, *L’oratore* cit. 96 s. In primo luogo, l’abbandono andrebbe addebitato alle difficoltà incontrate in concreto nel realizzarlo «al di là della fase meramente preparatoria che si rispecchia, secondo l’opinione qui seguita, nel *De iure civili in artem redigendo*: era con tutta probabilità facile scrivere questo trattatello, sia che contenesse soltanto una biografia dei giuristi, sia che presentasse un’introduzione metodologica limitata all’individuazione delle modalità dell’*ars extrinsecus adhibita*, ma molto meno agevole ridurre in un manuale anche elementare la complessa materia del diritto». In secondo luogo, la pubblicazione del *De iure civili in artem redigendo* deve avere inquietato i giuristi, la cui reazione di freddezza – se non di aperta ostilità – lo avrebbe spinto ad abbandonare il disegno (cfr. anche U. von Lübtow, *Cicero und die Methode der römischen Jurisprudenz*, in *Festschrift für L. Wenger zu seinem 70. Geburtstag* 1, München 1944, 232; F. Schulz, *I principi del diritto romano*, trad. it., Firenze 1946, 58): il che testimonia come l’Arpinate credesse nella natura innovativa della proposta e forse sperasse un po’ irrealisticamente nella loro collaborazione tecnica per procedere con rapidità (*contra* Tamburi, *Il ruolo del giurista* cit. 166 nt. 196), ma anche che – subodorando un’operazione volta a ‘ridurre’ il *ius controversum* e a circoscrivere il loro ruolo – i *prudentes* lo avessero osteggiato, temendo (forse a ragione) che egli volesse andare ben oltre la predisposizione di un manuale didattico per gli oratori.

do>⁵², l'Arpinate lamenta l'ardua reperibilità dei provvedimenti legislativi e auspica la predisposizione di una raccolta ufficiale per agevolarne tanto la conoscibilità quanto la fruizione⁵³: tali considerazioni paiono tutt'altro che avulse dal momento storico, caratterizzato in generale da un'accresciuta attività legislativa, la quale – per la proliferazione dei provvedimenti – aveva acuito le difficoltà interpretative «acerca de la misma vigencia, sobre todo parcial, de tal o cual ley»⁵⁴, come attestato incidentalmente anche da Liv. 3.34.6 non molti anni dopo ('*in hoc immenso aliarum super alias acervatarum legum cumulo*') e ribadito ancor più tardi da Svetonio ('*immensa diffusaque legum copia*'). In particolare, proprio le vicende del 52 a.C. avrebbero chiarito come la *lex publica*, persa la tradizionale natura regolativo-ordinamentale denotata sino alle vicende graccane, si fosse trasformata in uno strumento attivo di lotta politica, destinato a orientare in un senso o nell'altro l'incipiente conflitto fra Cesare e Pompeo: rivestito da quest'ultimo il consolato 'dittatoriale' *sine conlega* dopo l'assassinio di Clodio, i primi mesi dell'anno furono dominati dalle schermaglie sfociate nel *plebiscitum X tribunorum (de petitione Caesaris)* e nelle *leges Pompeiae (de provinciis e de iure magistratuum)*, senza contare quelle *iudiciariae*, ossia *de vi* e *de ambitu*), che tanto avrebbero inciso sugli sviluppi posteriori⁵⁵. Sussisteva senza dubbio «an

⁵² Cic. leg. 1.16.19, laddove l'oratore – dopo averne fornito la definizione filosofica: *igitur doctissimis viris proficisci placuit a lege, haud scio an recte, si modo, ut idem definiunt, lex est ratio summa, insita in natura, quae iubet ea quae facienda sunt, prohibetque contraria. Eadem ratio, cum est in hominis mente confirmata et <per>fecta, lex est* – qualifica la legge *ut vulgus appellat*, poiché l'intero discorso attiene a un argomento di interesse popolare e, dunque, *populariter interdum loqui necesse erit*.

⁵³ Cic. leg. 3.20.46: *Extremae leges sunt nobis non usitatae, rei publicae necessariae. Legum custodiam nullam habemus, itaque eae leges sunt quas apparitores nostri volunt: a librariis petitimus, publicis litteris consignatam memoriam publicam nullam habemus. Graeci hoc diligentius, apud quos νομοφύλακες creabatur, nec ei solum litteras (nam id quidem etiam apud maiores nostros erat), sed etiam facta hominum observabant ad legesque revocabant*.

⁵⁴ Così Paricio, *Los proyectos codificadores* cit. 45 s., unitamente a F.P. Casavola, *Cicerone e Giulio Cesare tra democrazia e diritto*, in *Questioni di giurisprudenza tardo-repubblicana. Atti di un seminario (Firenze 27-28 maggio 1983)*, Milano 1985, 283 [= '*Sententia legum*' tra mondo antico e moderno 1. *Diritto romano*, Napoli 2000, 203].

⁵⁵ In argomento cfr. perlomeno G. Rotondi, '*Leges publicae populi romani*'. *Elenco cronologico con una introduzione sull'attività legislativa dei comizi romani*, Milano 1912 [rist. Hildesheim 1966], 410 ss., con indicazione delle fonti; L. Gagliardi, *Cesare, Pompeo e la lotta per le magistrature. Anni 52-50 a.C.*, Milano 2011, 63 ss., con bibliografia; Paricio, *Los proyectos codificadores* cit. 44. In proposito, è di qualche interesse lo spunto recentemente prospettato – ma non sviluppato – da B. Herbrig, *Untersuchungen zur Politik des Cn. Pompeius Magnus in den Jahren 54 bis 49 v. Chr.*, Diss. Passau 2021, 63 s., secondo cui «eine Notiz des Isidor scheint das Vorhandensein eines Gesamtkonzepts noch zu bestätigen: Über die *leges de iure magistratuum* und *de provinciis* hinaus, bei denen es sich offenbar um umfassende Rechtsregelungen für die

urgent practical need for law reform»⁵⁶ in senso ampio, sebbene nell'immediato un intervento autoritativo avesse potuto investire unicamente le *leges*, in quanto il riordinamento della scienza giuridica – di certo attinente all'interesse generale⁵⁷, ma manovrabile con maggiore difficoltà da un potere solo occasionalmente 'forte' – sarebbe dovuto avvenire dall'interno e avrebbe richiesto tempi più dilatati: partendo da queste notazioni, qualora si voglia dare credito alla notizia secondo cui Pompeo concepì per primo l'idea di codificazione, si deve pensare che essa includesse soltanto le leggi (il disordine delle quali si sarebbe potuto sanare con maggiore celerità) senza alcun riferimento a un disegno più ampio⁵⁸.

Ämter innerhalb und außerhalb Roms handelte, in die auch bestehende Vorschriften und Senatsbeschlüsse mit aufgenommen wurden und die durchaus als Einheit zu sehen sind, plante Pompeius möglicherweise sogar eine Kodifikation des gesamten öffentlichen Rechts». Se ne deduce che Pompeo, muovendosi entro una cornice ideologica tradizionale, ovvero mirante a contemperare *ius publicum, mos maiorum e res publica*, avrebbe inteso come un'entità unitaria le *leges* in materia di funzionamento delle magistrature («eine Kodifikation des Ämterrechts»), passando forse a progettare – lungo il percorso già tracciato – una codificazione dell'intero diritto pubblico, cui i circoli di giuristi capeggiati da Servio Sulpicio Rufo si sarebbero opposti, intravedendovi l'incipiente sovvertimento del *ius civile* (cfr. E. Meyer, *Caesars Monarchie und das Principat des Pompejus. Innere Geschichte Roms von 66 bis 44 v. Chr.*, Darmstadt 1922³, 240; O. Behrends, *Die Gewohnheit des Rechts und das Gewohnheitsrecht. Die geistigen Grundlagen des klassischen römischen Rechts mit einem vergleichenden Blick auf die Gewohnheitsrechtslehre der Historischen Schule und der Gegenwart*, in D. Willoweit (hrsg.), *Die Begründung des Rechts als historisches Problem*, München 2000, 79, 81 s.; A. Plisecka, *The Roman jurists' law during the passage from the Republic to the Empire*, in *Jahrbuch Junge Rechtsgeschichte* 4, 2009, 376 s.). La giustificata cautela di Beate Herbrig dipende da quanto il suo ragionamento lascia velatamente trasparire, ossia che la notizia sul progetto pompeiano costituisca una sorta di malintesa 'gigantizzazione' dell' 'Ämterrecht', quando non si dovesse addirittura identificare nella regolazione del medesimo. Infatti, mediante le leggi introdotte da Pompeo (e da Cecilio Metello Scipione), «es sollten allgemeine, einheitliche und eindeutige Handlungsanweisungen an die Führungsschicht geschaffen werden, die das einwandfreie Funktionieren von Institutionen und Abläufen und damit die weitere Existenz des aktuellen politischen Systems fortan sicherstellen sollten». L'ampio consenso raccolto da questo *modus operandi* dipendeva dall'omogeneità e dalla coesione del tessuto normativo approvato, sfruttando il massimo spazio legislativo possibile nell'ambito fortemente critico del momento presente: a seguire la studiosa, proprio questa percezione di 'compattezza' delle misure votate, intese in termini di 'Einheit', avrebbe accreditato l'illusione di una 'Abrundung' codificatoria, sfociata nella fantasiosa informazione isidoriana.

⁵⁶ Bauman, *Lawyers* cit. 80.

⁵⁷ Sottolineava correttamente Bauman, *Lawyers* cit. 80, come «the numbers of lawyers giving public *responsa* had increased dramatically – anyone could put up a *licet consulere* sign, as Cicero tells us (*Mur.* 28). The *ius civile* ... had become a veritable Tower of Babel, with the bloated mass of the *ius controversum* threatening to swamp the distilled essence of juristic *consensus* which was the *ius non controversum*, and writers repeatedly called for the excesses of the *iuris periti* to be moderated in order to conserve the law».

⁵⁸ Argomenta *ex adverso* Paricio, *Los proyectos codificadores* cit. 46 s., secondo cui le critiche

II.2 Gli oppositori

Secondo la testimonianza isidoriana, il proposito non sarebbe stato coltivato *metu obtrectatorum*, ‘per timore dei detrattori’, vale a dire di quanti non gli avrebbero consentito di progredire nell’attuazione, essendo stato il medesimo vescovo ispaniense a definire l’*obtrectator* come colui il quale ‘*obstringillando offiциendoque non sinat quempiam progredi et augescere*’ (Etym. 10.199): lungi dall’essere generici *adversarii* o *inimicij*⁵⁹, magari attivi sotterraneamente con altri *murmurantes*, si sarebbe trattato di oppositori in grado di eccipire ragioni sostanziali avverso il disegno pompeiano.

In primo luogo, una compilazione di leggi avrebbe alterato la fisionomia del *ius civile* così come i *prudentes* l’avevano delineata – all’esito di una diuturna elaborazione – sin dai tempi di Manilio, Publio Mucio e Bruto, ai quali Pomponio avrebbe in seguito attribuito il merito di averlo ‘fondato’⁶⁰: ovverossia, chiarito come *civile* sarebbe stato quel *ius* che ‘*sine scripto venit compositum a prudentibus*’ o che ‘*sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit*’⁶¹. Da quel momento, spezzatosi il legame tra legge (delle XII Tavole) e interpretazione (nei *Tripertita* di Sesto Elio Peto Cato), la seconda si rende autonoma dal dato normativo della prima, «lo attrae dentro di sé e si costituisce secondo una sua intrinseca

(*obtrectationes*) avrebbero avuto senso «si la idea de Pompeyo no consistía, o, mejor, no consistía sólo, en una síntesis codificada de la legislación vigente», in quanto «no se acierta a ver en qué podía perjudicar a alguna persona en particular o a algún sector social concreto un proyecto de ese tipo»: ma, come si dirà in prosieguo, anche un compendio di leggi avrebbe inciso in modo cruciale sull’applicazione del diritto e il ruolo della giurisprudenza.

⁵⁹ Nella tarda repubblica l’accostamento a *detractores* non è isolato, come si evince anche da Cic. *Brut.* 2: *dolebamque quod non, ut plerique putabant, adversarium aut obtrectatorem laudum mearum sed socium potius et consortem gloriosi laboris amiseram*; Quint. *inst.* 11.1.23 (ma in riferimento all’Arpinate): *Et M. Tullius saepe dicit de oppressa coniuratione Catilinae, sed modo id virtuti senatus, modo providentiae deorum immortalium adsignat. Plerumque contra inimicos atque obtrectatores plus vindicat sibi: erant enim illa tuenda cum obicerentur*. Mentre *adversarius* e *inimicus* presentano un’intonazione più generica, alludendo a un’avversione ‘di schieramento’, *detractor* evocerebbe un’opposizione ‘circostanziata’, che avrebbe di mira obiettivi specifici o sarebbe fondata sopra argomentazioni determinate.

⁶⁰ D. 1.2.2.39 (Pomp. *lib. sing. ench.*): *Post hos fuerunt Publius Mucius et Brutus et Manilius, qui fundaverunt ius civile. Ex his Publius Mucius etiam decem libellos reliquit, Brutus septem, Manilius tres: et extant volumina scripta Manilii monumenta. Illi duo consulares fuerunt, Brutus praetorius, Publius autem Mucius etiam pontifex maximus*, su cui magistralmente Bretone, *Tecniche e ideologie*² cit. 260 ss.

⁶¹ D. 1.2.2.5 (Pomp. *lib. sing. ench.*): *... hoc ius, quod sine scripto venit compositum a prudentibus*; 1.2.2.12: *... aut est proprium ius civile, quod sine scripto in sola prudentium interpretatione consistit*. Sull’attribuzione a *ius civile*, nel significato di *interpretatio prudentium*, rispettivamente di un senso sia lato sia proprio, cfr. ora S. Barbati, *Manio Manilio. Marco Giunio Bruto. Publio Mucio Scevola* ‘*qui fundaverunt ius civile*’, Roma, Bristol 2022, 16 nt. 60.

razionalità»⁶²; di conseguenza, «nessuna *lex* è necessaria là dove il *ius civile*, in virtù della sua ragione intrinseca, è in grado di allestire il criterio risolutivo»⁶³.

Una raccolta di leggi avrebbe rimesso in discussione la funzione residuale – circoscritta quasi esclusivamente al diritto pubblico – che i giuristi avevano assegnato a tale fonte di produzione, incoraggiando gli aneliti di chi avrebbe voluto servirsene per disciplinare direttamente i rapporti privatistici, donde poi trascorrere alla regolamentazione del *ius controversum*: è dunque vero che il progetto, nella sua forma iniziale, non avrebbe rappresentato un'intrusione diretta «into the cherished preserve of the *iuris prudentes*»⁶⁴ (sebbene «this statement is only partially valid, for *legis interpretatio* was at the root of the jurist's activity»⁶⁵), ma sarebbe stato percepito dai medesimi come l'avvio di un processo erosivo dagli esiti imprevedibili. In effetti, si sarebbe riproposta una situazione non troppo dissimile da quella verificatasi in occasione della codificazione

⁶² Bretone, *Tecniche e ideologie*² cit. 263.

⁶³ Bretone, *Tecniche e ideologie*² cit. 269 s., in riferimento al confronto fra D. 49.15.5.3 (Pomp. 37 *ad Q. Muc.*), episodio di Menandro, nel quale la *lex* votata si considera *supervacua* «perché mira a un fine raggiungibile attraverso l'*interpretatio*», e D. 50.7.18(17) (Pomp. 37 *ad Q. Muc.*), episodio di Ostilio Mancino, *de quo tamen lex postea lata est*, in cui «l'intervento legislativo non appare superfluo, perché esso mira a un risultato pratico non raggiungibile attraverso l'*interpretatio*». Anche secondo Barbati, *Manio Manilio* cit. 17, non possono esservi ragionevoli dubbi sul fatto che i *tres* avessero rafforzato l'interpretazione giurisprudenziale del diritto, ma, ad avviso dello studioso, come la «cifra distintiva» della loro opera giuridica non consisteva «nel dissodamento del terreno a favore di Quinto Mucio», così è criticabile l'orientamento secondo cui si sarebbe trattato di «innovatori, autori di un momento di rottura rispetto al passato e di fondazione dell'*interpretatio* in senso considerato dal giurista antoniniano come moderno, omologo al suo modo di fare diritto». Infine, sarebbe «parimenti erronea» la tesi dell'interpretazione stessa come «svincolata dal dato legislativo», evidentemente decenvirale: «a parte il fatto che gli scritti di Manilio e Publio Mucio consistevano in commenti alle XII Tavole, che conservavano quindi il ruolo di fulcro dell'ordinamento (soltanto Bruto mostra una maggiore libertà interpretativa del testo eteronomo, la cui posizione preminente il pretore del 142 tuttavia mai contestò), gli argomenti addotti a riprova dell'autonomizzazione dell'*interpretatio*, rispetto al dato eteronomo, non reggono» (p. 19). In sostanza, sarebbe toccato a Quinto Mucio prendere atto «dell'inadeguatezza delle XII Tavole a fungere da legge fondamentale per il disciplinamento della vita civile, a cavallo tra gli anni 90 e 80 del primo secolo a.C. (a causa della tumultuosa evoluzione sociale intervenuta nei pregressi cinquant'anni): limiti che già Bruto aveva avvertito, ma soltanto parzialmente» (p. 18), sicché «in linea generale, conclusivamente, un comune intento di rifondazione del *ius civile* non è dato ravvisarsi nell'opera giuridica del trio» (p. 23).

⁶⁴ Bauman, *Lawyers* cit. 79.

⁶⁵ Bauman, *Lawyers* cit. 79, affermazione sulla quale M. Talamanca, *Recensione* a R.A. Bauman, *Lawyers in Roman Transitional Politics. A Study of the Roman Jurists in their Political Setting in the Late Republic and Triumvirate*, München 1985, in *BIDR.* 94-95, 1991-1992, 549 avanzava comprensibili perplessità, «dato che è inequivocabile – il contesto esclude qualsiasi possibilità di una *benignior interpretatio* – che *lex* non può indicare se non la *lex publica*; ma anche non senza contraddizione, giacché egli riconosce 'the slender tally of *leges* affecting the private law', ed è a tutti noto che il 'root' dell'attività dei *prudentes* è quel *ius civile*» cui allude Pomponio (D. 1.2.2.12).

decemvirale, quando l'interpretazione 'sapienziale' del *ius* monopolizzata dai pontefici aveva ceduto il passo – ancorché solo temporaneamente – ad un modello diverso, ispirato forse al modello ateniese⁶⁶: si è osservato sagacemente che il fallimento di tale tentativo avrebbe assicurato a una élite di esperti (più tardi laici) il controllo del diritto cittadino in via definitiva, tracciando la rotta per l'affermazione della giurisprudenza in funzione anticodicistica⁶⁷. Per quanto innocua potesse apparire al momento, l'introduzione di una raccolta legislativa giuspubblicistica avrebbe riaperto le discussioni sulle modalità di applicazione del diritto e sul ruolo del giurista, avvalorando le posizioni di quanti vagheggiavano soluzioni diairetiche estreme sul piano normativo, sì da travolgere le tradizioni repubblicane, di cui il metodo casistico – in ordine all'*interpretatio iuris* – rappresentava un ingrediente essenziale.

In secondo luogo, è credibile che l'opposizione al disegno pompeiano sia stata guidata da Servio Sulpicio Rufo, il quale non era solo il giurista più autorevole di quel periodo, ma anche il politico che – in qualità di *interrex* – aveva ultimato la manovra sfociata nell'elezione di Pompeo a console unico nel 52 a.C., evitandone la nomina a dittatore⁶⁸: nondimeno Servio, in buoni rapporti

⁶⁶ Così Schiavone, '*Ius*' cit. 74 ss., 91.

⁶⁷ Cfr. Schiavone, '*Ius*' cit. 91 ss., secondo cui «la cultura laica (o comunque non pontificale) della città – non diciamo poi quella strettamente plebea – non era in grado di reggere lo sforzo intellettuale necessario per queste operazioni: per trasformare cioè un successo di principio in una svolta effettiva nella vita della comunità... La tradizione unanime conferma che i sacerdoti tornarono subito in scena e il loro intervento si rivelò indispensabile per garantire la sopravvivenza stessa della legislazione. I pontefici diventarono così in brevissimo tempo gli unici custodi di un testo che non avevano contribuito a creare, e che verosimilmente avevano visto nascere senza alcun favore». Dunque, «nel rapido scacco subito dalla forza autonoma delle leggi, immerse totalmente nel campo d'attrazione esercitato dalle tecniche ermeneutiche dei pontefici, si definì in modo precoce e nettissimo il carattere più importante di quello che si preparava a diventare il mondo giuridico romano, uno dei tratti essenziali dell'intera romanità: il primato del sapere degli esperti rispetto alle norme provenienti dalle istituzioni politiche della città».

⁶⁸ Di estremo interesse, circa l'attribuzione del consolato *sine conlega* a Pompeo, l'analisi di J.T. Ramsey, *How and why was Pompey Made Sole Consul in 52 BC?*, in *Historia* 65, 2016, 298 ss., tanto in ordine alle modalità di acquisizione della carica, avvenuta a detta dell'autore – in contrasto con la dottrina maggioritaria – non *ex senatus consulto*, bensì mediante votazione da parte dei comizi centuriati, all'esito di una sottile analisi delle fonti (in specie, Ascon. pp. 35C.25-36C.5) e delle circostanze contingenti (alla violazione dei principi di collegialità, di decennialità per la medesima magistratura e di non cumulabilità delle cariche non si sarebbe potuto aggiungere anche il dispregio per l'elettività da parte del popolo, la quale, anzi, doveva 'mitigare' la palese incostituzionalità dell'operazione); quanto con riguardo allo scopo, giacché la proposta di Bibulo, sponsorizzata da Catone, non avrebbe inteso sventare l'instaurazione della dittatura o la scelta di Cesare come collega di Pompeo, bensì avrebbe costituito il risultato di un difficile compromesso tra 'miloniani' e 'clodiani'. In tale direzione, «the only way to break the stalemate was to rig the consular elections in such a way as to prevent Milo from gaining one of the two consulships. The

con Cesare, avrebbe gerito la massima magistratura ordinaria nell'anno successivo⁶⁹. Il timore reverenziale (*metus*) nutrito nei suoi confronti derivava sia dalla tenacia vincente con cui, da allievo di Quinto Mucio, aveva contrastato prima le proposte diaretiche del maestro e poi quelle ciceroniane, impedendo che attecchissero all'interno della giurisprudenza nel quadro di un dibattito (perlomeno su queste ultime) ancora attivo⁷⁰, sia dalla capacità di orchestrare le dinamiche costituzionali in un momento molto delicato⁷¹, quale quello corrispondente all'uccisione di Clodio. L'anelito codificatorio pompeiano sarebbe stato bloccato 'in ra-

way in which this was achieved was to ensure the election of Pompey, while at the same time suspending the collegial nature of the office for a period long enough to guarantee an opportunity for Milo to be brought to trial. In exchange, the Clodians agreed to cease blocking the elections, which permitted praetorian elections to be held in due course» (p. 314). La clausola con cui si stabiliva che Pompeo avrebbe potuto scegliere un collega non prima di due mesi dal suo insediamento era stata congegnata giustappunto per consentire l'istruzione del processo a carico di Milone, conclusosi con un verdetto di condanna esattamente sedici o diciassette giorni prima che scadesse il bimestre (Ascon. pp. 30C.1, 40C.25). Scettico sul passaggio comiziale, ma in sostanza concorde con la lettura di Ramsey nel suo complesso, si dice ora L. Fezzi, *Pompeo. Conquistatore del mondo, difensore della 'res publica', eroe tragico*, Roma 2019, 146 ss.

⁶⁹ Va tenuta presente l'azione di contrasto svolta in qualità di console da Servio Sulpicio Rufo, nel 51 a.C., avverso la frangia anticesariana più radicale, capeggiata dal collega Marco Claudio Marcello: in particolare, insieme ad alcuni tribuni della plebe e allo stesso Pompeo, il giurista si oppose al tentativo catoniano – ma patrocinato da Marcello in persona – di nominare un successore a Cesare, in Gallia, prima che fosse scaduto il suo quinquennio promagistratuale (Svet. *Iul.* 29.1: *quoniam bello confecto pax esse ac dimitti deberet victor exercitus*). Secondo Cassio Dione, la scelta di Servio non sarebbe stata dettata unicamente da ragioni di schieramento, ma anche da motivazioni 'tecniche', in quanto non approvava – in ciò corroborato dall'opinione popolare – che un magistrato 'immune da colpe' fosse rimosso prima della scadenza del termine (Dio Cass. 40.59.1: *Μάρκελλος δὲ πάντ' εὐθὺς ἐπὶ τῆ τοῦ Καίσαρος καταλύσει (τῆς γὰρ τοῦ Πομπηίου μερίδος ἦν) ἐπραττε, καὶ ἄλλα τε ἐπ' αὐτῷ πολλά, καὶ ὥστε καὶ διάδοχόν οἱ ἤδη καὶ πρὸ τοῦ καθήκοντος χρόνου πεμφθῆναι, ἐσηγήσατο. καὶ αὐτῷ ὃ τε Σουλπίκιος καὶ τῶν δημάρχων τινὲς ἀντέπραξαν, οὗτοι μὲν τῆ πρὸς τὸν Καίσαρα χάριτι· ἐκείνος δ' αὐτοῖς ἐκοινώσατο καὶ ὅτι τοῖς πολλοῖς οὐκ ἤρεσκε τό τινα μεταξὺ ἄρχοντα μηδὲν ἠδικηκότα παυθῆναι).*

⁷⁰ Ad avviso di Schiavone, *'Ius'* cit. 215, se il pensiero giuridico romano non assunse «il volto compiuto di una scienza ellenistica, finalmente ridotto in sistema (*in artem reductum*)... lo si dovette in gran parte alle scelte di Servio», in quanto « il suo lavoro, pur abbandonando decisamente la prospettiva muciana di una persistente fusione del sapere giuridico nel quadro della vecchia ragione aristocratica, accettò però completamente la prospettiva antisistemica del suo predecessore, e lo sforzo costante di combinare concetti astratti e sapere casistico». Secondo lo studioso, «sarà proprio l'opera serviana a segnare il maggior distacco dai propositi manifestati da Cicerone: il primato che nel *Brutus* le viene assegnato rispetto al lavoro di Mucio era solo il risultato di un mutato atteggiamento ciceroniano, e non il tributo per la condivisione di una scelta comune», dato che il giurista «in realtà aveva abbandonato anche l'idea di un'esposizione completa del *ius civile*».

⁷¹ Cfr., nel prisma delle analisi afferenti al progetto codificatorio, Bauman, *Lawyers* cit. 27 ss.; Paricio, *Los proyectos codificadores* cit. 48 s.

dice' dalla contrarietà di Servio che, adducendo la difesa della tradizione repubblicana⁷², avrebbe riscosso il consenso politico di Catone minore e di Bibulo: in base al resoconto plutarceo, questi ultimi – preso atto dell'impossibilità di provvedere altrimenti (Ascon. 33 St.: *neque aliter mala civitatis sedari posse*) – avrebbero superato la propria iniziale repulsa tanto alla creazione del consolato *sine collega* quanto alla designazione senatoria del Magno, ma subordinando il proprio appoggio a una preventiva ripermetrazione del ruolo dello stesso Pompeo, cui sarebbe stato chiesto di φυλάξειν διαπιστευθέντα τὴν πόλιν (Plut. *Cat. min.* 47.3 i.f.), ossia 'preservare fiduciarmente la città' secondo le direttive del senato⁷³. Che tale compito precludesse mutamenti del tipo di quelli consentiti a un *dictator legibus scribundis et rei publicae constituendae*⁷⁴ sarebbe stato chiarito subito dallo

⁷² Così d'Ippolito, *I giuristi* cit. 97 s., il quale suggeriva di non «dimenticare, inoltre, che Servio usciva dall'esperienza del 63, la sconfitta del consolato e poi quella subita nella controversia con L. Licinio Murena», sicché «intorno alla sua opposizione potevano raccogliersi alcuni giuristi». Che l'allievo di Quinto Mucio avesse persino patrocinato il progetto, esponendolo in bozza al senato, è congettura – alquanto inverosimile – formalizzata da Bauman, *Lawyers* cit. 80 s., sull'assunto che «a project of this sort did not spring fully formed from the end of a non-jurist. One could not very well test the climate in the senate without a concrete proposal, and this means that the lawyers had already being consulted and had prepared a rough blueprint. It is even possible that the initiative came from a jurist and that Pompey agreed to take it up, as Adrian would agree with Julian and Justinian with Tribonian», sicché «the obvious sponsor would be Servius». Né riveste un valore euristico il fatto che «in his treatise Cicero used the very technique of dialectic, of system and arrangement, of which he acknowledged Servius to be the master» (p. 81) e dunque, secondo Bauman, d'Ippolito cadrebbe in contraddizione supponendo che Servio nello stesso tempo si fosse opposto al progetto e lo avesse sostenuto.

⁷³ Come attestato da Dio Cass. 40.50.5 i.f.: τῷ τε γὰρ καινῷ καὶ τῷ παραδόξῳ τῆς τιμῆς ἐπαρθεῖς οὐκέτ' οὐδὲν ἐς τὴν τῶν πολλῶν χάριν ἐβούλευσεν, ἀλλ' ἀκριβῶς πάντα τὰ τῆ βουλή ἀρέσκοντα ἔπραξεν. Sebbene Ascon. pp. 35C.25-36C.5 e Plut. *Pomp.* 54.8 ritagliano per Servio Sulpicio Rufo un compito meramente 'esecutivo', è ragionevole ipotizzare che il giurista abbia rivestito un ruolo essenziale sia nell'ideazione del 'compromesso', sia nella sua realizzazione: già predisposta o meno la lista degli *interreges* in gennaio, dopo l'uccisione di Clodio, resta il fatto che solo il dodicesimo di essi avrebbe risolto la situazione e, quindi, Servio avrebbe avuto tutto il tempo per condurre le delicatissime trattative sfociate nella designazione del console unico. In ragione dei complessi profili giuspubblicistici implicati nell'operazione, il parere del maggior giurista vivente sarebbe parso indispensabile, né è casuale che al medesimo – la cui credibilità resterà sempre elevatissima presso ogni schieramento – si sia ricorsi nel marzo 44, riguardo la questione dei progetti cesariani 'incompiuti' (Cic. *Phil.* 1.3: altra soluzione brillante, volta a conciliare sospensione indefinita e attuazione immediata), nonché nel gennaio 43, come legato nella missione di pace inviata dal senato ad Antonio, in Gallia Cisalpina (ma le sue pessime condizioni di salute lo condussero a morte prima di incontrarlo).

⁷⁴ Sul punto era 'tranchant' (e non a torto) Talamanca, *Recensione* a Bauman, *Lawyers* cit. 552, che non riusciva a scorgere per il *consul sine collega* nel 51 a.C. «un 'discretionary legislative power on the Sullan pattern' [ravvisato da Bauman stesso, p. 31], ove la frase vada intesa in quello che ne appare il senso evidente, e cioè che a Pompeo fosse consentito di procedere – come

stesso Catone quando questi, dopo avere rifiutato di entrare nel *consilium* di Pompeo onde mantenere un'autonomia rivolta a meglio supportare gli interessi della *res publica* (Plut. *Cat. min.* 48.2: ἄλλ' ἐπὶ συμφέροντι πάντα τῆς πόλεως), si oppose energicamente all'innovativa retroattività della *lex de ambitu* rogata dal console. La natura 'tattica' della convergenza fra Servio Sulpicio Rufo e Catone emerse nel momento in cui entrambi presentarono la candidatura per il consolato in vista dell'anno successivo, ma solo il primo venne eletto (Dio Cass. 40.58.3: διὰ τὴν τῶν νόμων ἐμπειρίαν), insieme all'oratore anticesariano M. Claudio Marcello⁷⁵: ciò non toglie, tuttavia, che la saldatura di obiezioni tecniche e di resistenze politiche al disegno codificatorio avesse scoraggiato pressoché *ab origine* Pompeo⁷⁶. Sebbene fosse nel contempo proconsole di Spagna e titolare della *cura annonae*, cioè depositario di un invidiabile potere, questi avrebbe evitato di acuire la tensione già esistente; inimicarsi il principale giurista contemporaneo e irritare la fazione senatoria predominante, infatti, avrebbe contraddetto le finalità della magistratura assunta, già di per sé incostituzionale, e ciò sarebbe bastato per ridurre a un *flatus vocis* – sempre che, prescindendo dall'indole titubante del

poteva fare il *dictator legibus scribundis* – ad emanare leggi senza la consultazione popolare: Pompeo 'did not attempt', si dice, di impiegare questo potere, ma tutti sanno come ciò accadesse perché non l'aveva».

⁷⁵ Cfr. T.R.S. Broughton, *The Magistrates of the Roman Republic* 2, 99 B.C.-31 B.C., New York 1962, 240 s.

⁷⁶ Secondo E. Pólay, *Der Kodifikationsplan des Pompeius*, in *Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae* 13, 1965, 95, «die Gegner, deren Furcht Pompeius bewegte seine Kodifikationspläne aufzugeben, mögen also Caesar und seine Parteigänger gewesen sein». Ad avviso dello studioso, le relazioni fra i due triumviri avrebbero iniziato a deteriorarsi dal 54 a.C., dopo la morte di Giulia, e si sarebbero viepiù allentate nel 52, a seguito dell'approvazione di leggi anticesariane; durante il corso dell'anno, dunque, sarebbe parso che «der Bruch zwischen Caesar, dem Führer der Populären, und Pompeius, der sich der senatorischen Oligarchie anschloss, nicht zu vermeiden sei». In definitiva, «offenbar wollte Pompeius mit der Kodifikation die Sullanische aristokratische Verfassung befestigen, um sich dadurch die Gunst der Optimaten noch mehr zu sichern, aber die Verwirklichung dieses Planes hätte seitens der Caesarianer den schärfsten Widerstand hervorgerufen». Poiché, secondo Pólay, la raccolta di *leges* andrebbe inquadrata all'interno del tentativo di restaurare una costituzione oligarchica di stampo sillano, il piano di codificazione ideato da Pompeo sarebbe tramontato nel 50 a.C.: «am Anfang des Jahres 50 wurde Pompeius krank (Plut. *Pomp.* 57.), und von der zweiten Hälfte dieses Jahres ab bereiteten sich die beiden Rivalen schon offen auf die Abrechnung vor». Invero, che la precoce rinuncia al progetto sia da imputare all'opposizione cesariana pare a me davvero improbabile. Indipendentemente dal fatto che – se effettivamente nutrito – l'anelito pompeiano non avrebbe oltrepassato il periodo del suo consolato *sine conlega*, l'interpretazione dello studioso non tiene conto né del dibattito sulle istanze ciceroniane né del ruolo di Servio Sulpicio Rufo; inoltre, l'analisi dei rapporti tra Cesare e Pompeo nel 52 non ne restituisce l'esatta consistenza laddove si consideri che, senza un accordo di massima tra i medesimi, talune scelte cruciali (si pensi alla designazione di un console 'unico') non sarebbero state possibili.

Magno, si voglia dare credito all'isolata notizia isidoriana – il proposito di *leges redigere in libris*⁷⁷.

II.3 *L'autentico bersaglio delle obreccionationes*

Sottoposta l'intera ricostruzione del passo di Isidoro al vaglio documentale, se ne ricava non solo che l'anelito codificatorio di Pompeo sia ancora più «nebuloso»⁷⁸ di quello cesariano, di cui si dirà appresso, ma persino che, con ogni probabilità, la relativa notizia sarebbe priva di fondamento veritativo, in quanto concepita per ridimensionare l'ambizioso progetto del dittatore, sottraendogliene la paternità⁷⁹. Sebbene l'invenzione dell'intero passaggio non possa essere attribuita al vescovo ispanico, il quale l'avrebbe soltanto riferito, da *Etym.* 5.1.5 traspaiono robusti sospetti sull'attendibilità del suo contenuto: e non solo perché si tratta dell'unico documento a riportare la notizia – a fronte, nel caso di Cesare, del testo svetoniano –, ma perché ciascuna sua parte si sorregge a stento. Innanzitutto, la precisazione che Pompeo sarebbe stato il primo

⁷⁷ Oltre all'autenticità del passo di Isidoro, Pólay, *Der Kodifikationsplan des Pompeius* cit. 86 ss., adduce alcuni argomenti indiretti a sostegno della tesi per cui la notizia su Pompeo sarebbe credibile: in primo luogo, l'aderenza terminologica e contenutistica alla testimonianza svetoniana. In entrambi i casi, infatti, si legge che «Caesar bzw. Pompeius und Caesar die Gesetze in Büchern zusammenfassen wollten. Die Glaubwürdigkeit dessen, was über Caesars Versuch gesagt wird, steht also auf diese Weise wohl über jeden Zweifel, denn das Werk des Suetonius entstand, ja kaum mehr als um anderthalb Jahrhunderte später nach dem Ereignis selbst». Non si capisce, tuttavia, per quale motivo l'attendibilità di quanto viene detto sul tentativo di Cesare dovrebbe recare in dote aprioristicamente anche la credibilità del passo riguardante Pompeo («stimmt man jedoch dieser Feststellung zu, so wird man auch den Textteil über Pompeius für ebenso glaubhaft halten müssen»), in assenza di una – quantomeno abbozzata – analisi della 'genealogia' testuale da parte dello studioso. Né giova aggiungere, in secondo luogo, che entrambi avrebbero lottato per lo stesso obiettivo, vale a dire la 'Alleinherrschaft', ispirandosi al modello ellenistico di Alessandro Magno; oppure, ancora, invocando lo spirito di emulazione, che «Caesar wollte in keiner Beziehung hinter seinem Rivalen, Pompeius, zurückbleiben» e, dunque, «man wird demnach wohl mit Grund annehmen dürfen, dass der Gedanke der Rechtskodifikation auch schon Pompeius beschäftigt haben mag, und dass Caesar vermutlich auch auf diesem Gebiete dem Vorbild seines grossen Rivalen nachgegangen war». Non sussiste pertanto alcuna probante argomentazione per seguire Pólay (p. 95), laddove sostiene che «der Plan blieb also offenbar schon in seinem Anfangsstadium stocken, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass er von Pompeius der Verwirklichung entgegengeführt worden wäre».

⁷⁸ Così Talamanca, *Recensione* a Bauman, *Lawyers* cit. 549; «assolutamente misterioso», ma fallito alla medesima stregua del posteriore e analogo disegno cesariano, secondo Fezzi, *Pompeo* cit. 151.

⁷⁹ Sebbene abbia qualificato il disegno pompeiano come «un globo sonda» o «un brindis al sol» e affacci l'ipotesi in parola, Paricio, *Los proyectos codificadores* cit. 48 s., ritiene piuttosto trattarsi «de una declaración de intenciones de Pompeyo (que pudo realizarla o antes de ser nombrado *consul sine collega*, o desempeñando ya la máxima magistratura en solitario), pero sin que ni siquiera a él debería importarle realmente demasiado en una situación política como aquella».

a concepire l'idea (*primus*) e lo avrebbe fatto mentre era *consul* pare contrapporsi perfettamente alla posizione cesariana, il quale avrebbe agito nella sua qualità di *dictator* mosso dal desiderio di non apparire inferiore al nemico sconfitto: un esordio di questo tipo reca una chiara impronta filorepubblicana e non può essere stato elaborato che *ex post*, ipoteticamente – come si è detto sopra – per depotenziare la progettualità cesariana a tutto vantaggio della parte avversa. Un'operazione storiografica di riassetto, dunque, volta a controbilanciare le informazioni rese da Asinio Pollione e in ipotesi attribuibile a Seneca Retore, il quale doveva avere attinto a materiale ciceroniano: aspetto, quest'ultimo, che consente di chiarire il significato della ragione del 'fallimento' pompeiano in termini di *metus obtrectatorum*⁸⁰. Detrattori, infatti, ve ne sarebbero stati davvero, ma non dell'inesistente progetto in parola, bensì degli effettivi programmi ciceroniani di riforma del diritto, tanto con riferimento al *ius civile* quanto in ordine alla raccolta preconizzata nel *De legibus*, redatto con tutta probabilità nel medesimo turno di tempo del terzo consolato pompeiano: Servio da un lato, Catone e Bibulo dall'altro avrebbero contrastato le proposte dell'Arpinate muovendo da prospettive diverse, per poi convergere sulla contrarietà a disegni codificatorii sotto forma di raccolte legislative ufficiali. Solo in seguito, riecheggiando tale impostazione nell'atmosfera del protoprincipato, la fonte filorepubblicana avrebbe confezionato una paternità 'politico-esecutiva' per le riflessioni ciceroniane, assegnando alle medesime una concreta operatività in capo all'unico personaggio – diverso da Cesare – cui si sarebbe potuto consegnarne la primogenitura. Si noti, infine, che il timore delle critiche per via delle quali il Magno si sarebbe fermato non deve essere letto necessariamente come un segnale di debolezza del personaggio, ma, nell'ipotetica prospettiva di Seneca Retore, avrebbe potuto persino assumere natura encomiastica: consapevole della difficoltà del momento e coerente col suo ruolo di 'custode' della *res publica*, il console avrebbe prudentemente prevenuto ulteriori attriti rinunciando a coltivare l'idea, ma gettando un seme che sarebbe poi stato ('opportunisticamente' e per invidia) raccolto da Cesare⁸¹. La ricostruzione postuma della vicenda avrebbe fatto registrare ri-

⁸⁰ Che il lemma *obtrectator* ricorresse sovente nel lessico dell'Arpinate è comprovato non solo dai testi indicati *supra*, in nt. 59, ma altresì da Cic. *Flacc.* 68; *Planc.* 52; *Font.* 27; *Balb.* 16; *har. resp.* 50; *rep.* 1.31, nonché da svariate occorrenze dell'epistolario (*Fam.* 1.4.2, 5.9.1, 8.4.4, 10.11.1, 10.23.1, 10.33.2, 11.14.2; *Q. fratr.* 2.2.3, 2.3.4 [Liv. 26.26.6]). Ulteriori tracce si rinven- gono, poi, anche in Tac. *ann.* 16.28.2; *dial.* 18.4 e in Svet. *Iul.* 45.2, *Nero* 28.2, *Vit.* 1.1.

⁸¹ Senza dubbio – così, perlomeno, attesterebbero Svetonio, Plutarco e Dione Cassio – egli viveva in modo parossistico la lotta per il potere personale e riteneva compatibile con le proprie ambizioni unicamente un ruolo primaziale, ma non si può pretermettere quanto rilevato da Casavola, *Cicerone e Giulio Cesare* cit. 283 s., cioè che Cesare stesso «fu il primo ad imporre nel

percussioni argomentative di non poco momento: attribuire a Pompeo, invece che al dittatore, la paternità del progetto avrebbe comportato una revisione del ruolo assegnato a quest'ultimo, in quanto effettivo autore del disegno – magari anche solo per averlo meditato – alla luce di quanto poi riferito da Svetonio. In questo senso, la fonte filorepubblicana cui avrebbe attinto Isidoro s'incarica di ritagliare un ruolo peculiare per Cesare: non più ideatore del progetto, ma colui il quale *coepit id facere*, ossia avrebbe iniziato ad attuarlo in concreto e sarebbe stato bloccato solo dalla congiura.

III. Effettività e immaginazione nel progetto cesariano, anche in relazione alle opere di Aulo Ofilio

Al progetto cesariano, cui si è soliti affiancare il nome di Aulo Ofilio come giurista di riferimento⁸², andrebbe riservata un'analisi specifica, che travalica dimensionalmente la presente *sedes materiae*: mi limito, pertanto, a proporre 'suggestioni' aperte all'approfondimento, le quali muovono da taluni degli ap-prodi cui la dottrina è pervenuta.

In primo luogo, alla luce di Svet. *Iul.* 44.1-3, il disegno concepito dal dittatore doveva essere 'di largo respiro', in quanto incluso nel catalogo di iniziative monumentali cui, in parte, egli aveva già dato inizio: come correttamente sottolineato da Paricio, il contesto «obliga necessariamente a pensar que se trataba

59 a.C. la pubblicazione degli *acta diurna* dei senatoconsulti e delle leggi», alla luce di Svet. *Iul.* 20.1: *Inito honore primus omnium instituit, ut tam senatus quam populi diurna acta confierent et publicarentur*, testo in cui è posto in risalto come si trattasse della prima misura deliberata dopo l'inizio del suo consolato. Secondo lo studioso «Cesare si muoveva dunque, sin da allora, e ben prima del velleitario proposito di Pompeo di una raccolta di leggi, entro la strategia politica della certa notizia del diritto, legiferato dai comizi e dal senato».

⁸² D. 1.2.2.44 (Pomp. *lib. sing. ench.*): *Is fuit Caesari familiarissimus et libros de iure civili plurimos et qui omnem partem operis fundarent reliquit. Nam de legibus vicensimae <XX libros> primus conscribit: de iurisdictione idem edictum praetoris primus diligenter composuit, nam ante eum Servius duos libros ad Brutum perquam brevissimos ad edictum subscriptos reliquit*, su cui, anche in ordine alle controversie circa la genuinità del testo, cfr. P. Biavaschi, 'Caesari familiarissimus'. *Ricerche su Aulo Ofilio e il diritto successorio tra repubblica e principato*, Milano 2011, 25 ss., la quale rileva che «per poter condurre a termine questo piano ambizioso era necessario potersi avvalere dell'aiuto specialistico di giuristi capaci e preparati e, a quel che si presume, il ruolo del *doctus* Ofilio avrebbe dovuto essere centrale». L'elevato livello qualitativo dei lavori di Ofilio è infatti testimoniato da D. 1.2.2.45 (Pomp. *lib. sing. ench.*): *Ex his Trebatius peritior Cascellio, Cascellius Trebatius eloquentior fuisse dicitur, Ofilius utroque doctior. Cascellii scripta non exstant nisi unus liber bene dictorum, Trebatii complures, sed minus frequentantur* (per il confronto con gli altri *auditores Servii*, v. Biavaschi, 'Caesari familiarissimus' cit. 71 ss.).

de una obra que sin ninguna duda estaba concebida y era sentida como grandiosa»⁸³, in linea con le smisurate ambizioni cesariane. Volendo, tuttavia, inquadrare il progetto fra quelli già in fase di esecuzione o sui quali stava ancora riflettendo (§ 4: *talia agentem atque meditantem mors praevenit*), va rilevato come le fonti riportino eventuali ‘incarichi’ non solo per le riforme portate a termine (collaborazione di Sosigene, ma anche consultazione di filosofi e matematici, circa il nuovo calendario), ma persino riguardo iniziative appena abbozzate: si pensi a Varrone per la biblioteca e ad Anieno per il taglio dell’istmo di Corinto⁸⁴. Inoltre, il fatto che Plutarco – contemporaneo di Svetonio – nel corrispondente passo delle *Vite parallele* (*Caes.* 58) non facesse alcun cenno al progetto codificatorio rende ancor meno probabile ascriverlo a uno stadio maggiormente avanzato di quello ideativo⁸⁵: ciò non esclude, comunque, che il dittatore avesse esternato le proprie intenzioni agli stretti collaboratori (*familiarissimi*), suggerendo *lato sensu* uno ‘studio di fattibilità’⁸⁶.

In secondo luogo, va sottoscritto quanto prudentemente osservato da Pietro Cerami, secondo cui «fallito il progetto codificatorio con le idi di Marzo del 44 a.C., è assai verosimile che Ofilio abbia ritenuto di dover travasare e concretare nei suoi *libri iuris partiti* quella irrinunciabile esigenza di razionalizzazione e sistemazione dell’*universum ius*, che egli aveva tentato di realizzare, in sede politico-istituzionale, d’intesa con Cesare»⁸⁷: una formulazione così ampia, quella proposta dal compianto studioso, da alludere tanto a ipotetiche modalità di

⁸³ Paricio, *Los proyectos codificadores* cit. 50.

⁸⁴ Sul punto, v. R. Scevola, *Strutture operative e logiche costituzionali del regime di Cesare*, in *Tesserae iuris* 3.1, 2022, 197 ss. [= L. Garofalo (a c. di), *La dittatura romana* 3, Napoli 2022, 419 ss.].

⁸⁵ In contiguità logica con l’ipotesi sopra delineata, secondo cui nebulosi intendimenti di Pompeo sarebbero stati ‘ipostatizzati’ in funzione anticesariana e poi, per distinguere le rispettive posizioni, si sarebbe forgiato una sorta di *quid pluris* consistente nell’attuazione del piano – anche solo abbozzata, in modo da provare la propria superiorità al rivale – da parte di Cesare, si deve ritenere che l’impresa appartenesse a quelle su cui il vincitore del *bellum civile* stava ancora riflettendo.

⁸⁶ Alla luce del passo di Isodoro stupisce il fatto che Pompeo, pur avendo soltanto vagheggiato il progetto, abbia subito il veemente (e vincente) attacco dagli oppositori e invece Cesare, il quale avrebbe iniziato ad attuarlo, sarebbe stato sconfitto solo dalla morte prematura: è evidente, dunque, che il piano doveva essere solo nella mente di Cesare ed egli ne avesse messo al corrente soltanto i più stretti confidenti. Di conseguenza, «können wir auch sicher sein, dass wegen des vermutlich ganz embryonalen Zustandes der Kodifizierungspläne Caesars und weil nicht einmal deren Vorarbeiten in Angriff genommen wurden, kaum davon die Rede sein konnte, dass sich die Juristen ausgesprochen für oder gegen diese Pläne eingestellt hätten. Höchstens, dass es vielleicht zu persönlichen Äußerungen kam, als Caesar diesen Plan seiner Umgebung oder seinen Vertrauten mitteilte» (Pólay, *Der Kodifizierungsplan des Julius Caesar* cit. 50).

⁸⁷ P. Cerami, *Il sistema ofiliano*, in E. Doveve (a c. di), *La codificazione del diritto dall’antico al moderno. Incontri di studio* (Napoli gennaio-novembre 1996), Napoli 1998, 95.

cooperazione su cui le fonti tacciono, quanto all'autonoma attività scientifica del giurista, dipanatasi prima e/o dopo la morte del dittatore. In altri termini, aderisco alla convinzione di Cerami, per il quale la produzione ofiliana (o meglio, «la *dispositio rerum*, insita nei *libri iuris partiti*») sarebbe «direttamente ed inscindibilmente legata alla temperie politico-ideologica dell'età cesariana, nel senso che riflette e traduce sul piano epistemico-letterario le linee di politica del diritto sottese al progetto codificatorio di Giulio Cesare»⁸⁸. Allo stesso tempo, tuttavia, suggerirei una certa cautela nell'ipotizzare il reciproco, vale a dire che i propositi di quest'ultimo si rispecchiassero fedelmente nell'opera complessiva del giurista, al punto da identificarne i contenuti con quelli che il dittatore, se non fosse stato ucciso, avrebbe accolto in sede di realizzazione del proprio disegno. Sebbene su di esso, oltre al ben più tardo passo di Isidoro, rimanga soltanto la testimonianza di Svetonio, si è infatti gradualmente affermata la tendenza a scorgere nel celebre escerto pomponiano, in cui Aulo Ofilio viene descritto come *Caesari familiarissimus*⁸⁹, la dettagliata trasposizione tecnica di quanto Svetonio medesimo – peraltro contemporaneo dello stesso Pomponio – avrebbe asserito in termini generici: ma che così non possa essere discende, con profonde implicazioni e nel segno di una maggiore aderenza alle fonti, da ruoli e obiettivi attribuibili rispettivamente a Cesare e a Ofilio.

⁸⁸ Cerami, *Il sistema ofiliano* cit. 94. Non pare comunque irragionevole adottare una posizione intermedia tra quella prospettata da A. Schiavone, *Linee di storia del pensiero giuridico romano*, Torino 1994, 134, secondo cui il trittico ofiliano (*libri iuris partiti*, *ad edictum* e *de legibus*) avrebbe costituito «una sorta di grande preparazione al disegno codificatorio di Cesare», e quella enunciata da Cerami, *Il sistema ofiliano* cit. 94 nt. 28, ad avviso del quale la pubblicazione sarebbe avvenuta nell'estate del 44 a.C.: nel senso che il giurista avrebbe raccolto il materiale mentre il dittatore era in vita, ma lo avrebbe rielaborato compiutamente (nonché divulgato) dopo l'uccisione di quest'ultimo.

⁸⁹ Questa qualificazione (riversata poi in D. 1.2.2.44) ha in parte condizionato le valutazioni in argomento, accreditando la tendenza descritta nel testo, il che non sfugge a Biavaschi, '*Caesari familiarissimus*' cit. 26, secondo la quale «non stupisce dunque che si sia trovata una correlazione tra la prolificità e l'ampiezza degli studi ofiliani e il progetto cesariano». Va notato come l'espressione compaia soltanto un'altra volta, poco dopo e sempre per estro di Pomponio, con riferimento a Nerva padre rispetto al principe Tiberio (D. 1.2.2.48), ma – salvo le notizie offerte da Tac. *ann.* 4.58 e 6.26, in specie sulla morte per inedia causata da oscure ragioni politiche – del successore di Labeone non si sa nulla di più, a parte il possesso della *peritia legum* e l'essere *omnis divini humanique iuris sciens*. Ad avviso di P. Buongiorno, *Materiali esegetici per una prosopografia dei giuristi romani*, Napoli 2020, 88, il termine *familiarissimus*, riferito a Nerva, «assume una valenza differente, più scoperta: esprime in modo concreto il posizionamento del giurista nelle anticamere del potere imperiale», affermazione precisata nelle pp. 89-91, in cui lo studioso – anche valorizzando Dio Cass. 58.21.4-5 – ricostruisce sapientemente le ragioni che spinsero il giurista al suicidio. Deve, pertanto, usarsi la massima cautela possibile nel riconnettere alla qualificazione in discorso concrete implicazioni operative, sussistendo il rischio di argomentare col nulla (cfr. D. Nörr, *Pomponio o «dell'intelligenza storica dei giuristi romani»*, trad. it., in *RDR*. 2, 2002, 225 e nt. 351).

Per quanto riguarda il primo, un indizio è offerto da Svet. *Iul.* 44.1 laddove, introducendo l'elenco di iniziative epocali in cui compare anche il progetto codificatorio, lo storico ne individua le ragioni: *nam de ornanda instruendaque urbe, item de tuendo ampliandoque imperio plura ac maiora in dies destinabat*⁹⁰. Che Cesare concepisse di giorno in giorno imprese sempre più numerose e grandi al fine di abbellire la città, nonché di rafforzare e ampliare l'impero, lascia intravedere due profili di rilievo, cioè che si tratta di idee elaborate dopo il suo ritorno a Roma, nell'ottobre del 45 a.C., e la cui finalità involve il potenziamento della sua 'Alleinherrschaft'⁹¹. Messa presto in cantiere una grande spedizione che lo avrebbe allontanato nuovamente – e per anni – dall'Urbe, il dittatore propende per realizzazioni conformi al suo 'decisionismo' icastico e fulminante: in ambito giuridico si tratta, come detto, di *ius civile ad certum modum redigere atque ex immensa diffusaque legum copia optima quaeque et necessaria in paucissimos conferre libros* (Svet. *Iul.* 44.3). Il passo delinea due obiettivi⁹²,

⁹⁰ Sulla restituzione del testo cfr. R.A. Kaster, *Studies on the Text of Suetonius' 'De uita Caesarum'*, Oxford 2016, 70 s., secondo cui l'inizio della frase sarebbe contraddistinto da *iam*, sicché in origine il testo esibirebbe fondamentalmente il seguente tenore letterale: *iam plura ac maiora in dies destinabat, sed talia meditantem mors praeuenit*. A suo avviso, infatti, «after the long list of projects planned (44.1-3) we have, instead of an adversative word like *sed*, a participial phrase (*talìa agentem atque meditantem*) that resumes *plura ... destinabat*, and a transitional formula (*de qua prius quam dicam*) that signals the beginning of a new segment of the *uita*». Alla luce di questa ipotesi, la correlazione fra *iam* e *sed* indurrebbe ad abbreviare ulteriormente il lasso di tempo destinato a separare l'ideazione dei piani dall'evento che ne avrebbe reciso ogni possibilità di realizzazione. Sul punto, v. altresì E. Cizek, *Structures at idéologie dans 'Les vies des Douze Césars' de Suétone*, Bucarest, Paris 1977, 77; J. Henderson, *Was Suetonius' 'Julius' a Caesar?*, in T. Power, R.J. Gibson (eds.), *Suetonius the Biographer. Studies in Roman Lives*, Oxford 2014, 87, 97.

⁹¹ Osservava a ragione Pólay, *Der Kodifizierungsplan des Julius Caesar* cit. 41, che «Caesar war ein Staatsmann und kein Jurist, kein Rechtsgelehrter. Bei seinen Taten, in seiner Politik liess er sich durch die Erwerbung der Macht, die Sicherung der Alleinherrschaft leiten und nicht durch wissenschaftliche Erwägungen».

⁹² Cfr. Pólay, *Der Kodifizierungsplan des Julius Caesar* cit. 41, ad avviso del quale la divisione in due parti di differente contenuto risulta inequivocabilmente «aus dem Wort *atque* das die beiden Sätze verbindet und das beim Abschluss voller Sätze den Übergang zu etwas Neuem, Besonderem anzeigt, aber nie auf eine nähere Ausführung des voranstehenden Satzes hinweisen kann, wie dies bei der oben an letzter Stelle angeführten Auslegung erforderlich wäre (dem könnten die Worte *id est* entsprechen)». Va notato come la letteratura più risalente, all'opposto, considerasse il passaggio svetoniano come un tutto unitario, in cui la seconda affermazione avrebbe 'spiegato' la prima: addensare le leggi *in paucissimos libros* avrebbe costituito, infatti, lo strumento per assicurare la certezza del *ius civile*. In specie, v. F.D. Sanio, *Bemerkungen über die von Julius Cäsar beabsichtigte Gesetzsammlung und über die juristischen Schriften des Aulus Ofilius*, in *Rechtshistorische Abhandlungen und Studien* 1, Königsberg 1845, 72, che respingeva la contrapposizione fra *ius civile* e *leges*, ravvisando nella prima delle due espressioni il senso di *ius civitatis nostrae, iura publica, ius publicum, leges publicae* e, in conseguenza, propendeva per una codificazione di diritto pubblico; analogamente P. Krüger, *Geschichte der Quellen und Literatur des römischen Rechts*, München, Leipzig 1912, 17, il quale pensava a un lavoro più simile a quello poi realizzato da Adriano riguardo

cioè ridurre il *ius civile* entro limiti certi e – muovendo dall’immensa e dispersa messe di leggi esistenti – condensare in pochissimi libri le disposizioni migliori e necessarie: tenendo conto delle circostanze contingenti, vediamo come egli avrebbe soddisfatto nel breve periodo la domanda di semplificazione e riordinamento del diritto vigente senz’altro desumibile dal testo.

Premesso che già da tempo veniva invocato un intervento ufficiale nei termini illustrati da Cic. *leg.* 3.20.46⁹³, una raccolta di leggi rappresentò l’obiettivo più immediato per Cesare, mosso sia dalla contemplazione delle proprie vicende personali sia dall’urgenza di coordinare le molte prescrizioni da lui freneticamente introdotte con quelle anteriori. Sin dai tempi del primo consolato, in ordine alla normativa dettata dagli accordi triumvirali, ma soprattutto negli anni finali del comando gallico (52-50 a.C.), dominati dalla problematica ricandidatura alla massima magistratura – che egli avrebbe voluto professare *in absentia* –, l’applicazione delle leggi aveva infatti generato aspre controversie, sovente suscitate dalla fazione anticesariana. Con felice espressione, d’altra parte, si è segnalato che l’approvazione nel giro di pochi mesi del *plebiscitum X tribunorum* e di due *leges Pompeiae* (*de provinciis* e *de iure magistratum*) aveva dato luogo a un autentico «pasticcio legislativo»⁹⁴, alla lunga sfociato nel dirompente *senatus consultum ultimum* del 7 gennaio 49⁹⁵. L’indifferibilità di un riordinamento era determinata,

all’editto pretorio, comunque limitatamente alle leggi di ambito pubblicistico. Di converso, Ph.-E. Huschke, *Pomponius über die Aelien und Catonen über A. Ofilius*, in *Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft* 15, 1850, 195 s., negava che il dittatore intendesse emanare una codificazione di *ius publicum*, in quanto essa avrebbe riprodotto norme obsolete da quando erano entrate in vigore quelle cesariane, sulle quali ormai si sorreggeva il nuovo ordine statale; piuttosto, avrebbe pensato al diritto privato, «die Kenntnis und Benutzung der privatrechtlichen Gesetze durch ein Sammelwerk zu erleichtern», così da intercettare gli interessi della cittadinanza. Tra i fautori della soluzione privatistica vanno annoverati anche G.F. Puchta, *Cursus der Institutionen* 1, Leipzig 1856, 574 ss. e Th. Mommsen, *Römische Geschichte* 3, Berlin 1909, 563, tuttavia senza ulteriori approfondimenti.

⁹³ Per il testo v. *supra* nt. 53.

⁹⁴ Così Gagliardi, *Cesare, Pompeo e la lotta per le magistrature* cit. 141, il quale poco oltre (p. 144 s.), sulla scorta di Dio Cass. 40.56.3, conclude che «dunque Pompeo aveva fatto il furbo. Aveva sì corretto la legge in modo apparentemente favorevole a Cesare, ma non aveva ripristinato lo *status quo ante*, quello introdotto dal *plebiscitum X tribunorum*. Aveva stabilito che il privilegio, che Cesare voleva, dovesse essergli appositamente ed esplicitamente riconosciuto in futuro dal Senato. Evidentemente, il testo della legge, nella sua forma emendata dalla correzione, fu ritenuto soddisfacente e rassicurante da Cesare e dai suoi sostenitori che si trovavano a Roma, i quali in quel momento ritennero che sarebbero poi riusciti, al momento del bisogno, a ottenere la necessaria autorizzazione del Senato». Di conseguenza, il dibattito degli anni seguenti «era dovuto molto semplicemente al fatto che la legge di Pompeo aveva previsto che eventuali autorizzazioni a candidarsi in assenza fossero in futuro accordate caso per caso dal Senato e difatti, come vedremo, per due anni il Senato si trovò a discutere se una tale concessione dovesse o meno essere accordata a Cesare».

⁹⁵ Cfr. R. Scevola, ‘*Senatus consultum ultimum*’. *Orientamenti interpretativi e questioni aper-*

altresì, dalla torrenziale attività normativa cesariana la quale, dopo Farsalo, aveva dato adito a forti dubbi sul rapporto corrente fra le *novae leges* e quelle anteriori, riguardo alla vigenza di queste ultime: donde la necessità di predisporre non un codice di leggi inedite (giacché quelle ‘nuove’ già c’erano e, per di più, in numero esorbitante), bensì una raccolta tesa a coordinare il materiale esistente⁹⁶. Come si è notato, il dittatore avrebbe dovuto contemperare il rafforzamento della propria autocrazia con l’esigenza di non violare esteriormente forme e tradizioni repubblicane: approdo raggiungibile attraverso una minuziosa operazione di sfoltimento, assolta espungendo (anche tacitamente) come desuete le leggi che contrastavano col nuovo assetto di governo e includendo quelle che lo assecondavano⁹⁷.

Ben più complesso individuare gli intendimenti di Cesare riguardo al primo obiettivo desumibile dal passo svetoniano, ovvero quello sunteggiato nell’espressione ‘*ius civile ad certum modum redigere*’, perché il pericolo di «argomentare col nulla, inclini più alla fantasia che alla storia, la quale va fatta sui documenti»⁹⁸ si staglia limpidamente all’orizzonte. Il tenore letterale del testo riecheggia senza dubbio il ‘*de iure civili in artem redigendo*’⁹⁹, formula riassuntiva del programma ciceroniano nonché titolo dell’operetta in cui esso era espressamente presentato,

te, in P. Buongiorno (a c. di), ‘*Senatus consultum ultimum*’ e stato di eccezione. *Fenomeni in prospettiva*, Stuttgart 2020, 35 ss., nonché, sul piano della narrazione storica, L. Canfora, *Giulio Cesare. Il dittatore democratico*, Roma, Bari 2008³, 156 ss. e L. Fezzi, *Il dado è tratto. Cesare e la resa di Roma*, Bari, Roma 2017, 170 ss.

⁹⁶ Rilevava Pólay, *Der Kodifizierungsplan des Julius Caesar* cit. 40, «dass man in den Ideen Caesars kaum den Plan einer Kodifizierung in modernen Sinnen entdecken kann», perché «alle römischen Kodifikationen kennzeichnen sich im Allgemeinen durch die formelle Beibehaltung des Alten und trugen mehr technischen als inhaltlichen Charakter»; analogamente Talamanca, *Recensione* a Bauman, *Lawyers* cit. 549, ipotizzava una «raccolta delle *leges publicae*, la quale elimina quelle abrogate ed eventualmente riscrive quelle in vigore». Infatti, «se Cesare pensava effettivamente a qualche intervento sul diritto, non deve in effetti essere andato oltre ad un progetto relativo alla raccolta delle *leges*, soltanto per il quale potevano essere maturi i tempi».

⁹⁷ Sul concetto di *lex* implicata nel tentativo cesariano, v. Pólay, *Der Kodifizierungsplan des Julius Caesar* cit. 43 s., che giustamente richiamava le leggi comiziali (cui vanno accostati, da epoca risalente, i plebisciti) ed escludeva ‘*Vorschriften der Veträge*’ (*lex contractus*); che, poi, vi fosse spazio anche per episodiche prescrizioni legislative di contenuto privatistico è poco significativo, in considerazione della loro saltuarietà. In sintesi, chiosava lo studioso, «so eine, in ihrer Gänze zu Gesetzeskraft erhobene Sammlung, die offenbar kaum neue Gesetze enthalten hätte, wäre den Anhängern der Republik kein stehender Dorn im Auge gewesen, und andererseits hätte mit so einer Gesetzessammlung, die ihm mundgerecht war ohne die republikanischen Traditionen und Formen äußerlich zu verletzen, auch Caesar sein Ziel erreicht».

⁹⁸ Così ho ricomposto il pensiero di Talamanca, *Recensione* a Bauman, *Lawyers* cit. 550, 549.

⁹⁹ Da ultimo, O. Licandro, *Cesare deve morire. L’enigma delle Idi di marzo*, Milano 2022, 216, ha rilevato – con estrema prudenza – come «la simmetria tra la prosa di Svetonio e quella di Cicerone potrebbe far pensare a un’ispirazione di Cesare al progetto illustrato dall’oratore in un *liber de iure civile* [sic: *pro civili*] in *artem redigendo*».

in quanto le esigenze di riordinamento, razionalizzazione e sistemazione del diritto civile soggiacenti alla proposta dell'Arpinate riscuotevano ampia condivisione, seppure con sfumature diverse: che, tuttavia, questa parte del progetto cesariano coincidesse con le idee manifestate dall'Arpinate – pur appartenendo alla medesima temperie culturale, qualificata da Aldo Schiavone in termini di 'rivoluzione scientifico-intellettuale' della giurisprudenza – è alquanto improbabile¹⁰⁰. Consapevole della difficoltà in cui versava il diritto giurisprudenziale, ambito cui l'espressione *ius civile* impiegata da Svetonio – coetaneo di Pomponio, nonché avvocato – allude¹⁰¹, Cesare perseguiva una finalità di politica del diritto, mirando alla certezza di quest'ultimo: in altri termini, avrebbe assunto un'obbligazione di risultato, consistente nel ricondurlo entro limiti ben definiti ('*ad certum modum*'). Stabilito ciò, il dittatore avrebbe dovuto scegliere lo strumento con cui procedere, vale a dire il 'criterio regolativo', e in merito gli si sarebbero dischiuse opzioni alternative: ma da questo momento – ed è doveroso precisarlo – i ragionamenti pervengono a soluzioni congetturali, sebbene assistite da diseguali coefficienti di verisimiglianza.

La situazione veniva illustrata con estrema lucidità da Mario Talamanca, secondo cui «il problema che appare preliminare al riguardo è se, nella società romana del I sec. a.C., fosse immaginabile, anche per un uomo politico decisa-

¹⁰⁰ Cfr. Paricio, *Los proyectos codificadores* cit. 54, secondo cui il progetto codificatorio di Cesare, «aunque no resulte de todo coincidente con la idea manifestada públicamente por Cicerón, guarda conexiones con la formulación ciceroniana, que, repetidamente expresada, tuvo que tener cierto eco y estar presente en el ambiente y en el debate político de aquellos años». Per la coincidenza di propositi si era invece espressa, in precedenza, F. De Marini Avonzo, *Critica testuale e studio storico del diritto. Appunti dalle lezioni introduttive al corso di 'Esegesi delle fonti del diritto romano'*, Torino 1973², 38, ad avviso della quale «su questo argomento, sia l'uno che l'altro programmavano soltanto migliori condizioni di conoscibilità del diritto preesistente. I propositi rispondevano ad esigenze realmente presenti nella cultura degli operatori giuridici di quel tempo, come di tutti i tempi, ma non si appoggiavano su una seria intenzione politica di riforma del diritto; la loro realizzazione avrebbe potuto soddisfare quelle esigenze solo nella misura in cui doveva servire tanto alla conservazione delle strutture politiche quanto alla conservazione dei materiali giuridici; e ciò forse spiega come tali propositi siano caduti con la fine stessa dell'età repubblicana» (lettura, sia consentito notare, che sarebbe potuto adattarsi a Cicerone, ma si sarebbe rivelata alquanto limitativa rispetto a Cesare). Avrebbe poi lievemente corretto il tiro Cannata, *Per una storia* cit. 294, secondo cui «si tratta di due versioni della stessa idea, diverse solo perché pensate in rapporto ad una diversa funzione e da due protagonisti di diversa percezione culturale». Infatti, da una parte «l'avvocato vuole un chiarimento ed una semplificazione dei risultati della scienza, che li renda disponibili per l'impiego tecnologico che lo interessa: chiarimento e semplificazione da realizzarsi per mezzo di un'appropriata scienza, cioè portando l'impiego della dialettica ai suoi risultati estremi»; dall'altra, «il politico, la scienza non la vede proprio più: il *redigere in artem* è diventato *redigere ad certum modum*, che significa bensì 'in una forma che non lasci adito ad ambiguità', ma solo questo».

¹⁰¹ Per le ragioni di questa identificazione v. *supra* § II.2.

mente innovatore come Cesare, un progetto che comunque tendesse ad ‘irrigidire’ la creazione del diritto – nella cornice del *ius controversum* e delle soluzioni in esso correnti – da parte dei *prudentes* con un intervento sui contenuti e non, eventualmente, sui giuristi, quale – del tutto in linea, sotto un certo profilo, con la tradizione repubblicana – sarebbe stato il *ius respondendi* inventato da Augusto»¹⁰². I corni del dilemma erano dunque chiari, giacché il riordinamento sarebbe stato conseguito intervenendo sui contenuti del diritto giurisprudenziale oppure sul valore forense dei *responsa* forniti dai giuristi: *tertium non datur*, per la ragione che in quel preciso frangente storico il dittatore non si sarebbe potuto concretamente rappresentare ulteriori possibilità funzionali al suo disegno. Non si può escludere che egli fosse incerto, ossia ‘combattuto’ fra l’aspirazione visionaria a un maestoso riordinamento del plesso *ius civile-ius honorarium* (destinato a sfociare in grandi raccolte vincolanti, ricalcate su quelle di Quinto Mucio e Servio Sulpicio Rufo) e un’impostazione comunque innovativa, ma globalmente meno nociva alla controversialità, quale si sarebbe potuta ravvisare nella creazione di una ‘gerarchia’ tra giuristi rispondenti ai fini della *disputatio fori*. È possibile che, in proposito, all’interno del *consilium* cesariano si fosse creata una frattura tra i giuristi stessi, inclini a sviluppare la prima opzione (si pensi *in primis* ad Aulo Ofilio, poi ad Alfeno Varo e a Trebazio Testa) e i politici, propensi a un intervento autoritativo di carattere esogiurisprudenziale¹⁰³. Sebbene l’esito della diatriba sia inconoscibile, alcune considerazioni

¹⁰² Talamanca, *Recensione a Bauman, Lawyers* cit. 550.

¹⁰³ Che gli orientamenti dei suoi collaboratori fossero ispirati a logiche non sempre consonanti e si creassero dissidi tanto ‘in orizzontale’ (fra i membri del *consilium* cesariano) quanto ‘in verticale’ (tra questi ultimi e il capo) resta provato da Svet. *Iul.* 78.2, allorquando, mentre Trebazio aveva esortato il dittatore ad alzarsi davanti al corteo senatorio, Balbo lo avrebbe invece trattenuto (*quidam putant retentum a Cornelio Balbo, cum conaretur assurgere*); inoltre, a proposito della *pro Ligario*, v. Cic. *Att.* 13.19.2: *Ligarianam, ut video, praeclare auctoritas tua commendavit. scripsit enim ad me Balbus et Oppius mirifice se probare ob eamque causam ad Caesarem eam se oratiunculam misisse*, il che non è scontato ricevesse approvazione da parte del dittatore, in quel momento (29 giugno 45) ancora lontano da Roma nonostante avesse sconfitto i pompeiani nel *bellum Hispaniense*. Infine, va ricordato Cic. *Att.* 13.27.1 (maggio 45), da cui potrebbero emergere divergenze tra le intenzioni di Cesare – uscito da poco vincitore dalla battaglia di Munda – e quelle dei suoi collaboratori sul progetto partico, dal momento che questi ultimi si mostrano ‘comprensivi’ circa l’opposizione dell’Arpinate a imprese belliche destinate a distogliere ulteriormente il dittatore dai «domestic affairs» (cfr. D.R. Shackleton Bailey [ed.], *Cicero’s Letters to Atticus, 48-45 B.C. 211-354 [Books XI to XIII]* 5, Cambridge 1966, 343 s.; Licandro, *Cesare deve morire* cit. 253 s.). In ogni caso, è assai improbabile che le deliberazioni fossero prese collegialmente all’interno del *consilium*, in quanto l’agilità operativa del medesimo era assicurata sia dalla sua mera esistenza *de facto* sia dalla funzione esecutiva attribuitagli dal dittatore, quasi sempre fonte esclusiva delle decisioni (perlomeno quando si trovava a Roma).

sono possibili circa la decisione che Cesare avrebbe assunto per dirimerla¹⁰⁴.

Giustappunto Talamanca si mostrava perentorio nell'asserire che, «per quanto concerne il *proprium ius civile* di Pomponio, non era – e per lo stato della *iuris prudentia* e in relazione alla coscienza sociale del momento – immaginabile un qualsivoglia intervento: in un'epoca in cui non si poteva o non si voleva, da parte dei giuristi, neppure produrre un manuale istituzionale secondo il desiderio esposto da Cic. *de orat.* 1.188-191, si può immaginare una codificazione che tenda a trarre dai *responsa prudentium* il BGB dell'epoca, con un processo analogo a quello svoltosi – partendo dalla Pandettistica – nel 'Deutsches Reich' alla fine del secolo scorso? Lo potrebbe credere solo chi, da una parte, non

¹⁰⁴ Ad avviso di Pólay, *Der Kodifizierungsplan des Julius Caesar* cit. 42, intendendo codificare il diritto giurisprudenziale Cesare avrebbe potuto percorrere due strade: ordinare una raccolta di responsi di diritto civile, simile a quella di Quinto Mucio Scevola, ed emanarla come legge oppure (ma, eventualmente, anche in aggiunta) disporre la redazione di un editto commentato, alla stregua di Servio, in forma legislativa. Sino a questo punto, sul piano congetturale, si può convenire con lo scenario delineato dallo studioso, ad avviso del quale «eine andere Möglichkeit die Frucht der Rechtswissenschaft, das Juristenrecht, zu kodifizieren, war damals kaum auszudenken»: tuttavia – e qui la sua valutazione diviene del tutto arbitraria – non avrebbe avuto molto senso redigere una nuova 'zivilrechtliche Responsensammlung' o un rinnovato 'Ediktcommentar', dal momento che i lavori di Quinto Mucio e Servio soddisfacevano tutte le esigenze moderne. Infatti, «das Werk des Scaevola hatte die Grundzüge des wissenschaftlichen Systems niedergelegt und selbst die justinianische Kodifikation benützte noch Fragmente aus seinem Werk. Und wie zeitgemäss das Werk des Servius war, hebt Cicero unzähligemal lobend hervor»: al punto che, in tema di diritto civile e di diritto pretorio, al tempo di Cesare nessuno era stato in grado di produrre qualcosa che fosse più avanzato e innovativo («etwas Neues, Besseres»). Ciò non esclude, inverò, che sarebbe potuto accadere in progresso di tempo, come attestato dai lavori di Alfeno Varo e Aulo Ofilio, giustappunto appartenenti alla cerchia dei giuristi cesariani: né sarebbe stata questa, a ben vedere, un'argomentazione tanto persuasiva da indirizzare altrove le decisioni del dittatore. Più vicino alla realtà, in ipotesi, risulta quanto Pólay soggiunge, rilevando come Quinto Mucio e Servio – qualora le rispettive opere avessero assunto valore di legge – avrebbero acquisito un rango speciale, «indem sein Gutachten die Gerichte binden sollte» (p. 43): il che avrebbe rappresentato una svolta duplice, impattando sia sul funzionamento della controversialità nella giurisprudenza sia sulla posizione dei giuristi 'vincolanti' (in specie se ancora vivi, alla stregua di Servio) rispetto al potere politico. È chiaro che questo percorso, pur astrattamente fruibile, non appariva compatibile con l'esigenza contestuale di riordinare la 'Rechtswissenschaft' e porre sotto controllo i giuristi con rapidità ed efficacia, come sottolineato da Pólay, per cui «offenbar ging es ihm weniger um die inhaltlichen Fragen des Rechtes, als darum, die Schöpfungen des Juristenrechtes in das System der Alleinherrschaft einzufügen». In fondo, chiosava lo studioso, «die Rechtswissenschaft war damals nicht mehr das Erzeugnis unpersönlich wirkender Juristen, wie etwa der *pontifices*, sondern von einflussreichen Männern des öffentlichen Lebens, deren Stellung zum Monarchen irgendwie geregelt werden musste. Caesar hatte die Alleinherrschaft zwei Jahre vor seinem Tode ergriffen. Die Zeit war zu kurz, um die Juristen in seine Diktatur einzubauen. Diese Aufgabe blieb Augustus vorbehalten».

abbia mai preso in mano un trattato di pandette e, dall'altra, non riesca a farsi un'idea delle grandi opere della giurisprudenza romana dai *Digesta* di Alfeno Varo ai *Tres libri* di Sabino (tenendo conto che le *Institutiones* di Gaio erano di là da venire)¹⁰⁵. Inoltre, lo studioso dubitava che «lo stesso Ofilio sarebbe stato disposto a collaborare ad un disegno che, se radicale, era destinato ad interrompere il corso della giurisprudenza romana, nello stile della quale il giurista era, per quanto possiamo vedere, completamente immerso»¹⁰⁶.

Eppure, proprio il profilo personale e scientifico di questo giurista suggerisce maggiore cautela, se è vero che Talamanca stesso vi ravvisava l'appartenenza a un nuovo tipo di *prudentes*, per i quali «la carriera senatoria che porta al consolato ... resta un po' fuori dalle possibilità, ma anche dalle prospettive: il giurista prevalentemente tecnico trova altre strade per essere vicino e partecipare al potere»¹⁰⁷. Determinato a rimanere nell'ordine equestre declinando l'assunzione di cariche pubbliche, Ofilio sarebbe stato meno sensibile alla popolarità ottenuta primeggiando all'interno del *ius controversum*¹⁰⁸ e avrebbe riservato le proprie energie «a progetti distinti,

¹⁰⁵ Talamanca, *Recensione* a Bauman, *Lawyers* cit. 549.

¹⁰⁶ Talamanca, *Recensione* a Bauman, *Lawyers* cit. 550.

¹⁰⁷ Talamanca, *Recensione* a Bauman, *Lawyers* cit. 548.

¹⁰⁸ La sua scelta di rinunciare al *cursus honorum* permanendo nell'ordine equestre è speculare a quella compiuta dai consiglieri più stretti di Cesare, il principale dei quali, Lucio Cornelio Balbo, avrebbe intrattenuto anche rapporti di cointeressenza – si pensi all'eredità di Cluvio di Puteoli, riferita da Cic. *Att.* 13.37, a. 45 – con lo stesso Ofilio, su cui indugia ampiamente Bauman, *Lawyers* cit. 72 ss. (ricevendo peraltro sferzanti critiche da Talamanca, *Recensione* cit., 550). Come rilevato in altra sede, «si tratta soprattutto di cavalieri con scarse possibilità di elevazione socio-politica, che avevano posto le proprie conoscenze e capacità integralmente al servizio del dittatore ritagliandosi una rilevanza 'informale', altrimenti impossibile da acquisire» (così Scevola, *Strutture operative* cit. 200 s.). Poiché «innerhalb der römischen Hierarchie nur ein geringes Eigengewicht besaßen», i componenti non giuristi dell'«entourage» cesariano «hatten sie nicht die Möglichkeit, die Unterordnung unter Caesar aufzugeben und selbständig zu handeln» e, dunque, «nur in Gefolge Caesars konnten sie zu Einfluß gelangen» (così M. Jehne, *Der Staat des Dictators Caesar*, Wien 1987, 440); diversamente i *prudentes*, quand'anche avessero sposato il progetto codificatorio e fossero mossi persino «all'interno della ispirazione del programma del liber ciceroniano *de iure civili in artem redigendo*» (Casavola, *Cicerone e Giulio Cesare* cit. 283), sarebbero potuti brillare autonomamente nell'agone del *ius controversum*, sicché la scelta di rinunziarvi sarebbe stata dettata da ragioni scientifiche e non di visibilità personale. Non va dunque generalizzata l'affermazione di A. Torrent, '*Ofilius, qui in equestri ordine perseveravit*' (*Pomp.*, *D.* 1,2,2,44), in *RIDROM. Revista Internacional de Derecho Romano* 18.1, 2017, 404 s., secondo cui «otra de las características específicas de los juristas tardo-republicanos que acabarían adquiriendo más prestigio ante el pueblo por su cercanía y amparo del poder que por la sabiduría jurídica fracturando la antigua conexión *populus-juristas*»: del che pare accorgersi lo stesso studioso spagnolo ove, ricordato come «Ofilio se negó a aceptar magistratura alguna dedicándose exclusivamente al estudio del derecho amparado en la acomodada posición que le proporcionaba su pertenencia al *ordo equester* que le salvaba de preocupaciones económicas»,

anche orientati a ridare spazio all'idea ... di una scienza giuridica normalizzata nei termini di una scansione diairetica globale, e di una giurisprudenza rimodellata fino ad assomigliare a un corpo dottrinario ellenistico»¹⁰⁹. Indipendentemente dal dibattito moderno su struttura e contenuti della produzione ofiliana¹¹⁰, è indubbio che il

precisa che la stessa scelta non fu condivisa da Alfeno Varo, divenuto *consul suffectus* nel 39 a.C. (sulle modalità di conseguimento della *maxima dignatio* e le «alternative routes to power», cfr. rispettivamente d'Ippolito, *I giuristi* cit. 16 ss. e J. Harries, *Cicero and the Jurists. From Citizens' Law to the Lawful State*, London 2006, 110).

¹⁰⁹ Schiavone, *Ius* cit. 271.

¹¹⁰ Valga ora rammentare come Cerami, *Il sistema ofiliano* cit. 83 ss., nel suo magistrale contributo in argomento, attribui a Ofilio la formulazione di un «peculiare schema ordinatorio», ossia di una «*dispositio rerum* che, se da un lato anticipa il 'sistema unitario' dei *libri Digestorum* del II sec. d.C., funge, dall'altro, da vera e propria cerniera storica fra la 'tipologia' della letteratura giuridica del I sec. a.C. e quella del secondo principato». Delle 58 occorrenze emarginate dallo studioso, otto sono ascrivibili a *responsa*, mentre le altre non incerte sarebbero tratte da opere variamente indicate, vale a dire *Ad edictum praetoris*, *De iurisdictione*, *Libri iuris partiti*, *Actionum libri*, *Ad Leges vicensimae*, *Ad Atticum*: l'*Enchiridion* pomponiano (D. 1.2.2.44: ... *et libros de iure civili plurimos et qui omnem partem operis fundarent reliquit*) scorge poi in Ofilio l'autore di «un'altra svolta epocale nella storia del pensiero giuridico, nel senso che il giurista cesariano avrebbe scritto più libri *iuris civilis*, ma concepiti in modo tale che risultassero 'parti organiche' di un 'tutto'» (p. 87). Chiarite già da Sanio e Huschke le molteplici ragioni per le quali '*de legibus vicensimae*' va emendato in '*de legibus XX libros*' (cfr., in senso contrario, le poco condivisibili elucubrazioni di M.E. Ortuño Pérez, *Aulo Ofilio: 'de legibus vicensimae primus conscribit'*, in *Index* 43, 2015, 22 ss.), il passo di Pomponio assume il seguente andamento: *Nam et de legibus XX libros et de iurisdictione primus conscripsit. Item edictum praetoris primus diligenter composuit. Nam ante eum Servius duos libros ad Brutum perquam brevissimos ad edictum subscriptos reliquit*. Nella disamina di Cerami, «in base alla trascritta lezione, il *conscripsit* ed il *composuit* acquistano una ineccepibile coerenza logico-sintattica. Con il '*conscripsit*', introdotto dal '*nam*', Pomponio motivava la precedente affermazione, secondo cui i *libri de iure civili* costituivano 'parti organiche' di un 'tutto', precisando, appunto, che Ofilio era stato il primo a trattare 'unitariamente' e sistematicamente, nel contesto di una stessa opera, '*et de legibus et de iurisdictione*'. Con il '*composuit*', introdotto da '*item*', Pomponio sottolineava che la costruzione unitaria del *ius legitimum* e del *ius honorarium* era stata resa possibile dal fatto che lo stesso Ofilio aveva avuto modo di realizzare, per la prima volta, una '*ordinatio*' di un complesso di editti formatisi in maniera alluvionale», forse da collegare al progetto codificatorio cesariano. Coordinando le fonti disponibili, la dottrina conviene sul fatto che i '*plures libri de iure civili* «siano da ascrivere a tre distinte 'parti' del *ius* e, quindi, a tre distinte 'sezioni' dell'intero progetto sistematico» (p. 93), ma diverge sulla specifica identificazione delle medesime. Attorno alla metà dell'Ottocento, Sanio aveva etichettato lo schema ofiliano «come puro e semplice sviluppo di precedenti modelli letterari (muciano, serviano, maniliano-ostiliano) ripresi ed utilizzati in chiave di continuità ideologica e metodologica» (p. 94); per d'Ippolito, invece, il giurista avrebbe proceduto ad una «rielaborazione attualizzante del risalente sistema eliano» (cfr. inoltre Biavaschi, *Caesari familiarissimus* cit. 50 ss.), ma è chiaro che queste due ipotesi sulla *distributio rerum* – e su questo punto Cerami coglieva perfettamente nel segno – paiono estranee «alla temperie politico-ideologica dell'età cesariana», in quanto non rispecchiano «sul piano epistemico-letterario le linee di politica del diritto sottese al progetto codificatorio di Giulio Cesare». Di conseguenza, l'*opus* ofiliano, sotto la denominazione complessiva di '*libri iuris partiti*', avrebbe assunto per Cerami la seguente articolazione: una prima parte '*de legibus*', volta ad integrare ed a coordinare la *lex XII*

giurista abbia lavorato al riordinamento e alla stabilizzazione di materiali civilistici, legislativi e edittali, esplorando tutti gli ambiti nei quali si sarebbero potuti attuare tentativi di codificazione¹¹¹. Da ciò, naturalmente, non si possono trarre conclusioni

Tabularum con le leggi successive; una seconda parte *'de iurisdictione'*, relativa al *ius honorarium*; una terza parte *'de actionibus'*, relativa alle formule negoziali e processuali, che formavano il fulcro e l'essenza stessa della *scientia iuris 'in legibus interpretandis, aequitate explicanda'*». In sostanza, il *corpus* così ricostruito avrebbe tradotto e/o recuperato il progetto cesariano, avente ad oggetto *ius legitimum, ius honorarium e proprium ius civile*, ispirandosi ad una generale esigenza di *ordinatio* dei materiali preesistenti, «si da pervenire ad un coerente 'sistema' delle *partes iuris Romani*, atto a ridurre, se non ad eliminare, il *ius controversum*, ed a prospettare un quadro d'insieme dell'*ordo iuris* mentalmente [ma anche politicamente] dominabile» (p. 117). Orbene, la ricostruzione dello studioso pone in risalto un aspetto importante, che potrebbe colmare una lacuna delle fonti storiche circa i contenuti codificatori cesariani o, forse, esplicitarne un elemento sottaciuto, ma, d'altra parte, sotto un secondo profilo risulta meno persuasiva circa l'aderenza del 'sistema' ofiliano al progetto del dittatore. Alludo, in primo luogo, al fatto che nel *ius civile* andava ricompresa la materia edittale (*pars de iurisdictione*) «come parte organica di un 'tutto' (*ius partitum*), assieme alla *pars de legibus*» (Cerami, *Il sistema ofiliano* cit. 118), sebbene né Svetonio né Isodoro accennassero a una razionalizzazione della stessa: è poco plausibile che Cesare non pensasse a un'*ordinatio edicti*, corredata di adeguato commentario, ma ciò sarebbe spiegato dall'incapsulamento di questo settore giustappunto nelle decisioni inerenti al *ius civile* (ormai non più mucianamente orientato ad ignorare «le contingenti escogitazioni pretorili», p. 118). Salvo ritenere, con A. Torrent Ruiz, *'Ofilius, nam de iurisdictione idem edictum praetoris primus diligenter composuit'*, in *SDHI*. 83, 2017, 54, molto significativa «la conexión de *iurisdictione-idem edictum praetoris*, probablemente una reiteración de Pomponio porque era el pretor el magistrado encargado de la *iurisdictione*, y el edicto pretorio ya venía considerado desde Cicerón como *lex annua*, y anteriormente la *lex Cornelia de iurisdictione* del 67 a.C. ataba al magistrado a sus disposiciones jurisdiccionales. En el relato pomponiano, al señalarse que Ofilio escribió *de legibus*, puede hipotizarse que el término tendrá un sentido lato abarcando tanto las *leges publicae* como también las cláusulas edictales». In secondo luogo, la *pars de actionibus*, soprattutto riguardo ai formulari negoziali, ben difficilmente sarebbe potuta entrare nel disegno codificatorio, nonostante lo spiccato rilievo assegnatole da Cerami, secondo cui essa avrebbe agito da raccordo fra le altre due parti, perché «intesa ed assunta come peculiare oggetto e strumento della funzione integrativa e determinativa dell'*auctoritas* dai *prudentes* nei confronti tanto del *ius legitimum*, quanto della *iurisdictione* pretoria» (p. 119). Se, infatti, le linee cesariane di riforma del *ius civile proprium* si fossero identificate con la fissazione degli schemi cautelari – discussi dai giuristi del secolo precedente – attribuita a Ofilio, si sarebbe attuato un 'salto nel passato' poco consono alla mentalità del dittatore, né si sarebbero raggiunti rapidamente i risultati cui questi ambiva, ossia la riduzione tecnica della controversialità e il controllo politico dei giuristi. Asserendo ciò non si vuole escludere che i giuristi vicini a Cesare abbiano riflettuto sull'argomento e Ofilio ne abbia dato ampiamente conto in sede scientifico-letteraria con effetti persino duraturi (v. Quint. *inst.* 12.3.11: *album, rubricas, formularii* equivarrebbe a *edictum, leges, actiones*), ma solo che ben difficilmente esso avrebbe intercettato le esigenze cesariane.

¹¹¹ Cfr. d'Ippolito, *I giuristi* cit. 112. Forse così non sarebbe se si accedesse all'alternativa ricostruzione di D. 1.2.2.44, con speciale riguardo al tratto *'fundare omnem partem operis'*, proposta da B. Albanese, *Quattro brevi saggi*, in *Labeo* 46, 2000, 368, secondo cui Pomponio «intese dire semplicemente che molti libri *de iure civili* di Ofilio erano tali da costituire un saldo 'fondamento'

sull'impatto che questa impostazione avrebbe potuto generare sul *ius controversum* qualora Cesare non fosse stato ucciso, né esistono prove specifiche – tali non essendo gli indizi desumibili da D. 1.2.2.44 (Pomp. *lib. sing. ench.*) – circa la collaborazione prestatagli dal giurista: per questi motivi, sarebbe inappropriato elevare l'*opus ofilianum* a fonte di cognizione del progetto codificatorio¹¹². Al contrario, bisogna partire dalle (scarse) informazioni storiche su quest'ultimo per cercare di intuire in che misura e con quali intenti il dittatore si sia avvalso dell'ausilio di giureconsulti.

In realtà, pur accarezzando il sogno di una grandiosa riforma del diritto, Cesare ben sapeva che l'obiettivo di '*ius civile ad certum modum redigere*' sarebbe stato soddisfatto solo da un intervento politico il quale, oltre a perseguire la semplificazione e la razionalizzazione giuridica, avesse rafforzato il suo controllo sui giuristi: scevra da considerazioni scientifiche, la decisione finale non sarebbe dipesa dalle preoccupazioni circa il futuro della giurisprudenza, bensì dalla necessità immediata di avviare imprescindibili riforme pratiche¹¹³. Il canone regolativo lumeggiato da Cicerone e in parte sviluppato dai giuristi 'cesariani', mirando alla sistemazione metodologica della 'Rechtswissenschaft' con criteri endogeni, avrebbe richiesto un processo troppo lungo e laborioso per il dittatore, che si prefiggeva di controllare *a breve e dall'alto* la riottosa (ma potente) 'corporazione' dei giureconsulti. L'adozione di uno strumento non troppo difforme dal *ius publice respondendi*, in ipotesi suggerita dalla componente politica del suo *consilium*, gli avrebbe così consentito di agire sulle dimensioni della controversialità assicurando maggiore certezza all'applicazione del *ius civile*, ma – come osservato da Talamanca – senza sovvertire la tradizione giurisprudenziale repubblicana, sin dalle origini focalizzata sulla casistica e sulla trasformazione in *ius receptum* delle elaborazioni migliori. Nel contempo, questo criterio avrebbe arginato la reazione potenzialmente conflittuale dei giuristi e, anzi, tentato di funzionalizzare il loro atteggiamento alle scelte di politica del diritto effettuate

per tutta la scienza (*opus!*) del *ius civile*. Certo, quel che l'autore intese dire a nostro parere, egli lo disse male: e così diede spunto alla suggestiva ipotesi di un Ofilio autore di un importante *opus* tripartito (quasi un nuovo Sesto Elio). Ma che D. 1.2.2 sia stato un testo pieno di approssimazioni espressive, e anche di ingenuità congetturali, è cosa risaputa».

¹¹² Non è condivisibile, pertanto, la duplice asserzione di Huschke, *Pomponius* cit. 202, secondo cui «wird doch mit innerer Wahrheit sagen können, das Ofilius der Tribonian der Republik, Tribonian der Ofilius des Römischen Kaiserreichs bei seinem Uebergange in das Byzantinische Reich gewesen sei. Wenigstens springt die Analogie zwischen den Büchern *de legibus* und den Pandekten und zwischen der *compositio edicti* und die Konstitutionen = *Codex* in die Augen».

¹¹³ Cfr. Sanio, *Bemerkungen* cit. 71; osservava altresì Pólay, *Der Kodifizierungsplan des Julius Caesar* cit. 41, che il dittatore «wollte die bürgerliche Rechtsprechung verbessern, elastischer, seinen politischen Zwecken gefügiger machen, aber 'systematisch didaktische' Ambitionen hatte er sicherlich nicht».

dal suo regime: nonostante il silenzio delle fonti, è altresì improbabile che Cesare non abbia pensato alla raccolta degli editti e all'uniformazione del diritto pretorio¹¹⁴, terreno ideale per coinvolgere i *prudentes* – quantomeno quelli a lui più legati –, come indirettamente potrebbe attestare proprio il passo dell'*Enchiridion* pomponiano riservato a Ofilio¹¹⁵. In altri termini, il dittatore avrebbe embrionalmente prefigurato tanto la creazione del *ius publice respondendi* (attribuendolo in primo luogo proprio a Ofilio, i cui *libri iuris partiti* avrebbero funto

¹¹⁴ Secondo Cannata, *Per una storia* cit. 295, la particolare attenzione riservata da Ofilio – al lievo di Servio – all'editto pretorio sarebbe stata finalizzata a «distogliere l'uomo di Stato da altri interventi più generali col fargli constatare la portata del prontuario magistratuale come fonte del diritto privato», congettura tanto suggestiva quanto impossibile da verificare.

¹¹⁵ Sebbene, ad avviso di Biavaschi, '*Caesari familiarissimus*' cit. 29, l'idea che Ofilio avesse collaborato alla redazione dell'editto pretorio o alla raccolta di singoli editti (v., in merito, G. Mancuso, '*Praetoris edicta*'. *Riflessioni terminologiche e spunti per la ricostruzione dell'attività edittale del pretore in età repubblicana*, in *AUPA*. 37, 1983, 33) fosse stata «brillantemente confutata» da G. Falcone, *Ofilio e l'editto*, in *Labeo* 42, 1996, 104 s. e da Cerami, *Il sistema ofiliano* cit. 104 ss., appare preferibile la soluzione mediana delineata da D. Mantovani, *Gli esordi del genere letterario 'ad edictum'*, in Id. (a c. di), *Per la storia del pensiero giuridico romano. Dai pontefici alla scuola di Servio (Atti del seminario di San Marino 7-9 gennaio 1993)*, Torino 1996, 66, «che abbinava le funzioni di consolidamento e di interpretazione dell'editto». Infatti, «si contemperano, in essa, il *componere* di Pomponio e il buon numero di testimonianze ofiliane su temi edititali, cui già si è fatto cenno e sulle quali, in linea puramente teorica, non esiste sede migliore di un'opera apposita cui possano essere ricondotte». Il tenore letterale di D. 1.2.2.44 non lascia adito a dubbi, soprattutto laddove assegna a Ofilio il merito di avere commentato per primo, in modo scrupoloso, l'editto pretorio e ne raffronta il prodotto con la precedente opera di Servio, sfociata in due brevissimi libri dedicati a Bruto (cfr. Scarano Ussani, *L'ars dei giuristi* cit. 45; M. Miglietta, '*Servius respondit*'. *Studi intorno a metodo e interpretazione nella scuola giuridica serviana. 'Prolegomena'* I, Trento 2010, 132 s.; Finazzi, *Intorno a Pomp. 'ench.'* D. 1,2,2,43 cit. 227). Tuttavia, come rilevava giustamente Cerami, *Il sistema ofiliano* cit. 104 s., la differenza doveva risiedere non solo nella maggiore estensione, ma anche nella diversità d'impostazione e di struttura, in quanto i libri ofiliani «si risolvevano non già in brevi annotazioni (*subscriptos*) ad uno specifico editto o, al più, ad una serie di editti delineatosi in maniera alluvionale, sibbene in un puntuale ed organico commento all'editto pretorio, unitariamente considerato», sul presupposto di una preventiva *ordinatio*. Il giurista avrebbe dovuto, infatti, impegnarsi «nella organizzazione e nella razionalizzazione dell'insieme degli *edicta* sulla base di un'apposita *distributio rerum*», classificando le diverse clausole in *capita* e *genera*, attività che in qualche modo captava le linee di politica del diritto tracciate da Cesare. Escludere, in questo caso, che '*componere edictum*' si riferisse *strictu sensu* – come in epoca successiva – alla produzione normativa non impedisce di annettere all'*ordinatio* ofiliana (p. 105: «intesa e assunta come manifestazione e strumento di 'stabilizzazione'») sia esiti epistemico-letterari, sia effetti prodromici a un eventuale intervento autoritativo di uniformazione. In effetti, come ricordato da Torrent Ruiz, '*Ofilius, nam de iurisdictione idem edictum praetoris primus diligenter composuit*' cit. 59, «la sistematización y ordenación de las cláusulas edictales por Ofilio debió alcanzar gran categoría, y por supuesto tuvo que ser tarea ardua recoger los edictos de sus *tabulae* originales y transcribirlas, y todo esto hace que en la *compositio* de Ofilio se concretase un primer intento de racionalización de las materias edictales».

da ‘stella polare’ sul piano dell’interpretazione, sì da attribuire rilievo ufficiale a ipotetici ‘lavori preparatori’ compiuti dal medesimo), quanto la cristallizzazione dell’editto, le cui modificazioni sarebbero state sottoposte a requisiti assai più stringenti: provvedimenti deliberati nei secoli successivi e in differenti contesti storici, ma i prodromi dei quali non è irragionevole scorgere nel vasto orizzonte progettuale cesariano¹¹⁶.

Roberto Scevola
Università di Padova
roberto.scevola@unipd.it

¹¹⁶ In definitiva, «se la morte di Cesare interruppe il programma, l’idea era ormai nell’aria, e restava il pericolo che essa venisse ripresa da colui che di Cesare era l’erede politico: di lui ben più pericoloso, perché politicamente assai più abile, sicché se all’uno si era potuto impedire di sopprimere la Repubblica e le sue libertà, il secondo era riuscito nell’impresa, quando da Ottaviano divenne Augusto» (Cannata, *Per una storia* cit. 295).